

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3012

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(GUIDI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(LORENZIN)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

E CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ORLANDO)

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Presentato il 3 aprile 2015

ONOREVOLI DEPUTATI! — Europa 2020, la nuova strategia di coordinamento delle politiche dell'Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, definisce un insieme di obiettivi riferiti a occupazione, conoscenza, energia e clima, nonché povertà. In Italia l'obiettivo di una maggiore crescita incontra un ostacolo significativo, di natura trasversale, anche nell'insufficiente grado di concorrenza.

Un'insufficiente concorrenza rappresenta, infatti, uno tra i principali ostacoli alla crescita e suggerisce che le sue cause vadano ricercate sia nel contesto istitu-

zionale, sia nella regolamentazione dei mercati.

Tale insufficiente conformazione concorrenziale di numerosi mercati di beni e servizi, in primo luogo, costituisce un costo per i consumatori e per le imprese e, in secondo luogo, determina un'insufficiente risposta del tessuto produttivo nazionale alle richieste di un mercato sempre più globalizzato e un ostacolo significativo alla crescita economica.

Per rinnovare e rafforzare l'economia italiana si impongono quindi interventi strutturali volti a conseguire un miglio-

mento dell'efficienza dei mercati attraverso un'accentuata promozione delle dinamiche competitive al fine di conseguirne i benefici. Infatti, non vi è dubbio che una regolamentazione meno restrittiva nonché la rimozione delle barriere all'entrata e dei vincoli che gravano sulle imprese possono produrre l'incremento dei tassi di investimento di lungo periodo e la crescita della produttività e, pertanto, generare maggiore reddito e maggiore occupazione.

In tale ottica l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza rappresenta uno strumento importante per accrescere la competitività delle imprese, favorire l'ingresso di nuove imprese nei mercati e abbassare il costo di beni e servizi.

Il presente disegno di legge è predisposto in attuazione dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (« Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia »), che prevede lo strumento della legge annuale per il mercato e la concorrenza al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.

In particolare, l'articolo 47 prevede che, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Governo medesimo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse dalla predetta Autorità nonché delle indicazioni contenute nelle relazioni annuali delle altre autorità amministrative indipendenti, adotti uno specifico disegno di legge con cadenza annuale avente i seguenti contenuti:

a) norme di immediata applicazione, una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi e l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, al fine di rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza, an-

che con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, nonché di garantire la tutela dei consumatori;

b) disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione.

Al disegno di legge è allegata una relazione di accompagnamento che evidenzia:

a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza;

b) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con indicazione degli ambiti in cui non si è ritenuto opportuno darvi seguito.

Il presente disegno di legge contiene pertanto disposizioni che, conformemente alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, provvedono a rimuovere alcuni ostacoli regolatori — di carattere normativo o amministrativo — all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori; altre norme, pur non intervenendo su specifiche questioni prese in considerazione da segnalazioni dell'Autorità, contengono comunque misure di semplificazione e liberalizzazione dell'attività economica.

Trattandosi della prima legge annuale per il mercato e la concorrenza, non è naturalmente in questa circostanza prevista una sezione specificamente dedicata a « norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza », come prevede

la lettera *e*) del comma 3 dell'articolo 47 della legge n. 99 del 2009.

Ciò premesso, con riferimento alle relazioni annuali dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e in particolare quella da ultimo contenuta nella segnalazione del 4 luglio 2014, il Ministero dello sviluppo economico, amministrazione proponente, ha ritenuto opportuno acquisire ogni informazione, valutazione e proposta utile sia da parte di tutte le altre amministrazioni interessate, sia da parte di tutti gli organismi che a vario titolo hanno competenza nelle materie oggetto di segnalazioni da parte dell'Autorità.

A tale fine da parte delle suddette amministrazioni sono stati forniti utili contributi sui rilievi formulati dall'Autorità, per i vari settori di competenza, con indicazioni in merito all'utilizzo di misure di intervento già adottate nei settori coinvolti, nonché eventuali proposte di intervento pro-concorrenziale, per le finalità di cui al presente disegno di legge.

Sulla base, quindi, di un complesso processo istruttorio, che sconta il primo avvio di un nuovo disegno programmatico di interventi per il mercato e la concorrenza che hanno condizionato i tempi di predisposizione del progetto normativo, è stato predisposto il relativo articolato, nel rispetto della struttura del disegno di legge prescritta dal citato articolo 47 della legge n. 99 del 2009.

Si evidenziano nel prosieguo gli specifici elementi illustrativi dei corrispondenti articoli.

L'articolo 1 ricollega i principi ispiratori del disegno di legge alla norma istitutiva della legge annuale per il mercato e la concorrenza (articolo 47 della legge n. 99 del 2009).

L'articolo 2, con riferimento all'obbligo a contrarre [articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 (CAP)], pur senza incidere sulla sostanza dei vincoli imposti alle imprese di assicurazione, sistematizza le previsioni normative recate dal vigente comma 1, coordinandole con quanto previsto in materia di risparmi e di sconti obbligatori dell'assicurazione per la

responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli, di seguito denominata « assicurazione RC auto ».

L'articolo 3 prevede, con l'introduzione dell'articolo 132-*bis* del CAP, l'utilizzo obbligatorio, anche per gli intermediari, del servizio pubblico sui preventivi dell'assicurazione RC auto fornito dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). A tutela dell'assicurato, si precisa che il contratto stipulato in assenza della dichiarazione di avvenuta ricezione delle informazioni sopra descritte è affetto da nullità rilevabile unicamente in favore dell'assicurato medesimo.

Lo stesso articolo 3 inserisce nel CAP l'articolo 132-*ter*, che punta a ridurre i costi per il consumatore prevedendo che, alla sottoscrizione di una serie di clausole contrattuali, la compagnia assicuratrice debba corrispondere uno sconto significativo, da evidenziare in valore sia assoluto che percentuale rispetto al premio proposto, al fine di ampliare la libertà di scelta del consumatore, evidenziando l'entità del risparmio relativo a ciascun obbligo che assume con la sottoscrizione della polizza. Tali clausole comprendono: la preventiva ispezione del veicolo; la presenza o l'installazione delle cosiddette « scatole nere » e dei meccanismi che impediscono l'avvio del motore per elevato tasso alcolemico; la rinuncia alla cedibilità del diritto al risarcimento dei danni da sinistro stradale; l'accettazione preventiva del risarcimento in forma specifica, acconsentendo a che il ristoro dal danno subito consista nella riparazione presso officine e carrozzerie convenzionate con la compagnia assicuratrice (la cui presenza nel territorio di residenza dell'assicurato deve essere resa nota al momento della stipulazione), ovvero la possibilità di rivolgersi a qualsiasi autoriparatore, consentendo una verifica preliminare sulla stima degli interventi prima della riparazione del veicolo.

L'articolo 4 modifica l'articolo 133 del CAP garantendo, nel sistema di tariffazione *bonus malus*, l'effettiva trasparenza sulle variazioni di premio, attraverso l'indicazione del valore assoluto e percentuale del-

l'incremento o del decremento, all'atto del preventivo, ovvero del rinnovo di polizza.

L'articolo 5 modifica l'articolo 134 del CAP rafforzando il principio della parità di trattamento tra i diversi assicurati che appartengono alla stessa classe e presentano le medesime caratteristiche di rischio, specificando che la parità di trattamento deve riflettersi nell'identità dell'ammontare del premio assicurativo, rendendo quindi a tale fine irrilevanti le eventuali sottoclassi applicate dalle compagnie.

Viene stabilito inoltre che, in ogni caso di variazione peggiorativa della classe di merito, gli incrementi di premio debbano comunque essere inferiori a quelli altrimenti applicabili, qualora l'assicurato abbia fatto installare la scatola nera.

L'articolo 6 prevede misure al fine di regolare già dalla denuncia di sinistro l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento del sinistro e ulteriori strumenti processuali per fare fronte alle frodi in materia di assicurazione, in caso di sinistri con soli danni a cose; si indicano infatti precisi vincoli decadenziali all'individuazione dei testimoni sul luogo del sinistro onde evitare la pratica fraudolenta dei cosiddetti testimoni di comodo. In particolare, è previsto che, fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizza intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporti l'inammissibilità della prova testimoniale adottata, salvo che risulti per il giudice comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.

L'articolo 7, ai commi 1 e 3, novella gli articoli 138 e 139 del CAP muovendo dalle linee interpretative rese dalla Suprema Corte di cassazione a sezioni unite (la massima espressione della nomofilachia), che in alcune sentenze del 2008 ribadì il carattere unitario del danno non patrimoniale in caso di lesioni della salute, individuandolo nella categoria onnicomprensiva del danno biologico. Alla luce di tale ricostruzione, infatti, nel concetto di danno biologico rientrano tutte le conseguenze della menomazione subita, com-

prese le possibili forme di sofferenza fisica o psichica vissute dalla vittima, che possono essere valutate anche in sede di personalizzazione nel caso concreto in funzione della specifica condizione soggettiva del danneggiato.

Tale orientamento necessita di recepimento normativo in quanto la disciplina settoriale vigente (per l'assicurazione RC auto) fu concepita prima del delinearsi di tale definitiva classificazione e per gli aspetti economici risulta pertanto deficitaria della componente di danno non patrimoniale riferita alla sofferenza soggettiva.

In tale contesto la modifica agli articoli del CAP (articoli 138 e 139) che regolano il risarcimento del danno biologico a seguito di incidente stradale chiarisce innanzitutto, anche formalmente, che la disciplina assorbe l'intera categoria del danno non patrimoniale derivante da lesione fisica e prevede un innalzamento del valore percentuale attribuito alla discrezionalità del giudice per aumentare l'importo del danno, rispetto ai valori base della tabella unica nazionale, per tenere conto non solo delle eventuali ripercussioni soggettive specifiche subite dal danneggiato nelle attività quotidiane (personalizzazione del danno alla salute), ma anche delle eventuali sofferenze psico-fisiche che necessitano di ulteriore apprezzamento (il cosiddetto danno morale).

A tale fine, sono stati novellati sia l'articolo 138 (attualmente rubricato « Danno biologico per lesioni di non lieve entità ») che l'articolo 139 (attualmente rubricato « Danno biologico per lesioni di lieve entità ») per ovvie esigenze di simmetria disciplinare.

In particolare, nell'articolo 138 si prevede di modificare la rubrica in « Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità », per rendere manifeste l'interezza e l'eshaustività del risarcimento relativo al danno non patrimoniale, di aggiungere al comma 3 la precisazione che la personalizzazione del danno concerne anche le sofferenze psico-fisiche subite dal danneggiato e di aumentare il margine di personalizzazione discrezionale dal 30 al 40 per

cento. Si precisa poi, che gli importi risultanti dall'attuazione dell'articolo sono esaustivi dell'intera posta di danno non patrimoniale. Infine si introduce un richiamo all'articolo 139 per precisare che l'importo giornaliero per l'inabilità temporanea assoluta coincide con quello previsto per le lesioni di lieve entità: l'articolo 138 vigente difetta di disposizioni al riguardo e non c'è alcuna ragione per discostarsi dall'importo previsto dall'articolo 139, visto che l'inabilità di grado assoluto è un concetto unitario e non suscettibile di variazione se è collegata a lesioni di grado diverso.

All'articolo 139, simmetricamente, vengono introdotte le modifiche relative alla rubrica, mutata in «Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità», nonché alla descrizione del danno non patrimoniale. Non si ritiene di aumentare il margine di discrezionalità per la personalizzazione del danno per comprendere la componente di sofferenza psico-fisica, in quanto il 20 per cento già consente un'ampia considerazione di tale specifica eventualità rispetto a lesioni meno gravi.

Il comma 2 dell'articolo 7 consente comunque l'ultrattività, per i centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge, delle disposizioni precedentemente vigenti circa l'adozione della tabella sulle macrolesioni, al momento non ancora adottata con l'apposito decreto del Presidente della Repubblica.

L'articolo 8, in relazione alle cosiddette «scatole nere» nonché agli ulteriori strumenti ad esse equiparabili, allo scopo di chiarirne il ruolo anche ai fini della definizione dell'eventuale contenzioso che potrebbe derivare dai sinistri stradali, ne precisa l'efficacia probatoria nei procedimenti civili in relazione ai fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il loro mancato funzionamento o la loro manomissione.

L'interoperabilità e la portabilità sono garantite dai *provider* di telematica assicurativa, i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS. È previsto, ancora, che i dati sull'attività del veicolo siano gestiti in sicurezza dai medesimi operatori sulla base

dello *standard* tecnologico comune indicato dai previsti provvedimenti ministeriali e che la determinazione delle modalità per assicurare l'interoperabilità e la portabilità delle scatole nere sia rimessa a un successivo provvedimento dell'IVASS, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Garante per la protezione dei dati personali. Sono indicati la modalità di trattamento dei dati in confronto al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, nonché il divieto di utilizzare le informazioni oltre i limiti previsti dalla legge. È fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato, pena la mancata riduzione del premio assicurativo per la durata residua del contratto. Sono fatte salve le eventuali sanzioni penali.

L'articolo 9 prevede modalità di riscontro di ulteriori informazioni in relazione alla ricorrenza degli indicatori di frode rilevati in occasione del sinistro. Si estende, pertanto, per le imprese di assicurazione la possibilità di decidere di non fare offerta di risarcimento anche in presenza di altri indicatori acquisiti dall'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21 («Misure per l'individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative») del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Nel caso in cui ricorra tale ipotesi l'azione di risarcimento prevista dall'articolo 145 del CAP può essere proposta soltanto all'esito degli approfondimenti condotti dall'impresa assicuratrice, dopo la ricezione della comunicazione relativa alle determinazioni conclusive e in ogni caso allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura previsto dall'articolo 145.

L'articolo 10, relativamente alle misure finalizzate al contrasto delle frodi (che, direttamente o indirettamente, impediscono la riduzione dei premi assicurativi), prevede che, in caso di cessione del credito, la somma da corrispondere a titolo di rimborso sia versata solo a fronte di presentazione della fattura, direttamente all'im-

presa di autoriparazione. È inoltre garantita al danneggiato diverso dall'assicurato che ha sottoscritto la corrispondente clausola prevista per il risarcimento in forma specifica la facoltà di scegliere l'impresa di autoriparazione di propria fiducia, con versamento diretto dei rimborsi alla stessa, previa presentazione di fattura. Qualora, invece, il medesimo danneggiato, diverso dall'assicurato, ritenga di non voler riparare il veicolo, le somme da corrispondere a titolo di risarcimento sono versate a lui direttamente, nei limiti di quanto preventivato dall'impresa di autoriparazione in convenzione. Il danneggiato, infine, mantiene il diritto al risarcimento per equivalente in tutti i casi in cui i costi di riparazione siano superiori al valore di mercato del bene: in tali casi, la somma da corrispondere sarebbe equivalente al valore di mercato, incrementato delle eventuali spese di demolizione e di immatricolazione di un altro veicolo.

L'articolo 11 considera l'allineamento della durata delle assicurazioni per i rischi accessori (in particolare: incendio e furto) alla polizza per l'assicurazione RC auto principale, che permette all'assicurato una maggiore libertà di scelta e, in generale, una maggiore mobilità della domanda, evitando che la previsione della durata annuale della polizza principale sia di fatto aggirata dalla *legacy* determinata dall'ulteriore attività delle polizze accessorie. Ovviamente non si preclude che, quando a fornire le polizze accessorie sia un soggetto diverso dalla società di assicurazione che emette la polizza per l'assicurazione RC auto, il contraente possa stipulare anche contratti di durata superiore all'anno, ad esempio mediante polizze *ad hoc* con le case costruttrici.

L'articolo 12 prevede che, relativamente alle assicurazioni per la responsabilità civile professionale rivolte a tutti i professionisti, sia inserita l'offerta di copertura con garanzia priva delle clausole che limitano la medesima prestazione assicurativa soltanto ai sinistri denunciati nel periodo di validità del contratto. In particolare, analogamente a quanto previsto nello schema di decreto del Presidente della

Repubblica con cui si disciplina l'accesso alla copertura assicurativa per le professioni sanitarie, nella norma proposta, anche per tutti gli altri professionisti, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, è individuata la possibilità che i contraenti possano accettare coperture che escludano la formula *claims made*.

L'articolo 13 introduce una serie di interventi di coordinamento in materia assicurativa e ulteriori modifiche al CAP, resi necessari dalla modifica del quadro ordinamentale ovvero da sopraggiunte esigenze tecniche di coordinamento formale dei testi normativi. In particolare, si segnala la norma adottata in risposta all'esigenza, largamente avvertita, di fornire maggiori garanzie risarcitorie in caso di sinistri che coinvolgono mezzi di trasporto di passeggeri.

Vengono modificati i massimali minimi di garanzia per la stipulazione dei contratti in adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Gli attuali massimali minimi di legge sono regolati dall'articolo 128 del CAP, nel rispetto delle condizioni minime di assicurazione stabilite dalla V direttiva dell'Unione europea in materia di RC auto che, dopo aver fissato i massimali minimi, lascia gli Stati membri liberi di optare per massimali di legge superiori. L'attuale valore, generalizzato per tutti i veicoli, è di 5 milioni di euro per danni a persone e di 1 milione di euro per danni a cose. Prima della liberalizzazione tariffaria del 1994, i massimali erano diversificati per categorie di veicoli, con massimali più elevati per gli autobus adibiti al trasporto di passeggeri. Ciò considerato, la modifica prevista eleva i massimali per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre il conducente (tra cui autobus e filoveicoli), ampliando le coperture a garanzia dei danneggiati, rivelatesi non sufficientemente consistenti a fronte di eventi di particolari eccezionalità e gravità.

Il CAP è novellato, tra l'altro, nella parte riguardante la disciplina del Fondo di garanzia per le vittime della caccia. La

norma proposta aumenta — dal 5 al 15 per cento del premio imponibile incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento del relativo obbligo di assicurazione — il limite massimo entro cui può essere fissato il contributo che le imprese di assicurazione sono tenute a versare annualmente alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici — CONSAP Spa per le esigenze del Fondo di garanzia per le vittime della caccia. L'attuale percentuale massima di contribuzione, fissata dall'articolo 303 del CAP, non è infatti sufficiente a coprire le esigenze finanziarie del Fondo, che si trova pertanto a operare in una situazione di squilibrio strutturale e che ha registrato, già in fase di chiusura dell'esercizio 2007, un disavanzo di 695.000 euro circa, che risulta confermato e incrementato negli esercizi successivi. La stessa Corte dei conti ha annualmente evidenziato, a partire dal 2005, in sede di relazione al Parlamento sui risultati del controllo sulla gestione finanziaria della CONSAP Spa, l'esigenza di un intervento normativo per garantire l'equilibrio strutturale del Fondo. L'aumento del contributo, che almeno per qualche anno dovrebbe essere portato fino alla misura del 15 per cento del premio imponibile, è stato già in passato valutato dal Comitato di gestione del Fondo come idoneo a riportare il Fondo stesso in situazione di equilibrio e determinerebbe comunque aumenti estremamente contenuti in valore assoluto dei premi assicurativi (che il predetto Comitato ha stimato in un aggravio di circa 1 o 2 euro l'anno per ogni cacciatore assicurato). Peraltro il semplice aumento del limite di contribuzione elimina un impedimento normativo alla principale e più logica soluzione di tale disavanzo strutturale, ma non determina automaticamente e permanentemente un aumento del contributo stesso e non esclude che possa concretamente disporsi un aumento più contenuto o che possano in seguito essere valutate anche altre soluzioni alternative tra quelle pure suggerite dal predetto Comitato (ad esempio una contribuzione straordinaria al Fondo alimentata con altre forme di imposizione

a carico di altri soggetti comunque interessati all'esercizio dell'attività venatoria, quali i produttori o i commercianti di armi) o dalle associazioni di settore.

Con l'occasione, sia per tale disposizione sia per la corrispondente disposizione relativa al Fondo di garanzia per le vittime della strada (articolo 285 del CAP), la norma è riformulata in termini corrispondenti alla corretta interpretazione del testo normativo vigente che, quando rinvia all'apposito regolamento ministeriale la determinazione della misura del contributo precisando che deve a tale fine tenersi conto del rendiconto annuale del Fondo, non può certamente essere intesa nel senso letterale come diretto rinvio della determinazione del contributo a un regolamento ministeriale (per tutti i regolamenti previsti dal codice è infatti stabilito all'articolo 355 un unico termine di adozione e non un termine annuale), ma come rinvio al regolamento per l'individuazione delle modalità puntuali di tale determinazione annuale con atto amministrativo. In tal senso, peraltro, la norma è stata già interpretata con il regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98 (articoli 8 e 31), adottato previo parere favorevole del Consiglio di Stato.

L'articolo 287 prevede che le richieste di risarcimento del danno poste a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada siano presentate sia all'impresa designata che alla CONSAP Spa. La disposizione, finalizzata sostanzialmente a garantire alla CONSAP Spa un'adeguata conoscenza delle attività in corso da parte delle imprese designate, anche ai fini delle verifiche e dei controlli, si è dimostrata nella sua attuale formulazione fonte di intralci e di sovrapposizioni operative, non rendendo chiari le rispettive responsabilità di informazione e i conseguenti termini di adempimento.

Per superare tali limiti, salvaguardando però l'esigenza informativa della CONSAP Spa, la formulazione del citato articolo 287 viene modificata al comma 1, e per coerenza anche al comma 2, precisando che la richiesta di risarcimento va presen-

tata all'impresa delegata, inviandone copia contestualmente alla CONSAP Spa, il che, operativamente, si realizza indirizzando per competenza la relativa lettera raccomandata a tale impresa delegata e, solo per conoscenza, alla CONSAP Spa.

Viene, ancora, introdotta una serie di norme volte a rafforzare l'attività dell'IVASS in materia di lotta alle frodi, avuto riguardo agli obblighi di comunicazione in capo alle imprese, nonché per la gestione e la fruizione dei dati raccolti dall'Archivio informatico antifrode in fase di costituzione presso l'IVASS e previsto dal citato decreto-legge n. 179 del 2012. La norma introduce, poi, un vincolo di verifica periodica a carico dell'IVASS volto a rivedere il criterio di efficienza produttiva per le imprese, nell'ambito del sistema di risarcimento diretto, entro i diciotto mesi successivi all'entrata in vigore della disposizione, qualora non sia stato garantito un effettivo recupero di efficienza nella gestione dei sinistri, da parte delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi.

L'articolo 14 prevede sistemi di monitoraggio, controllo e sanzione da parte dell'IVASS, avuto riguardo al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione, informativa e trasparenza previsti dagli articoli da 1 a 13 a carico delle imprese di assicurazione.

L'articolo 15, relativo ai fondi pensione, chiarisce che la mobilità delle posizioni individuali è assicurata dalla legge e che non possono essere previsti restrizioni o condizionamenti in sede di contrattazione collettiva, con particolare riferimento alla portabilità dei contributi pensionistici anche per la quota a carico del datore di lavoro e per la possibilità dei fondi negoziali di raccogliere sottoscrizioni anche tra i lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse da quella di riferimento. Ulteriori misure garantiscono la libertà di scelta del lavoratore nella gestione della propria posizione individuale, anche mediante anticipi in caso di inoccupazione per lunghi periodi.

L'articolo 16 apporta integrazioni all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, nella parte dedicata ai contratti con operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazione elettronica.

In particolare, al comma 1, la lettera a) favorisce la trasparenza, al momento dell'adesione a contratti di fornitura di servizi di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, di tutte le tipologie di oneri che il cliente deve sopportare per il recesso o per il cambio di gestore. Inoltre, la medesima lettera a) prevede l'invio dei dati concernenti la composizione di ciascuna voce di costo e la rispettiva giustificazione economica, da parte degli operatori, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, così da permettere al regolatore un più efficace controllo preventivo delle spese richieste per il recesso.

La lettera b) aggiunge al comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 7 del 2007 i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater. Il comma 3-bis statuisce che le modalità di recesso dal contratto e il passaggio a un altro operatore devono essere semplici e di immediata attuazione e, soprattutto, analoghe alle forme utilizzate per l'attivazione di un contratto, così da facilitare il recesso. Il comma 3-ter prevede che la durata massima del contratto in caso di offerte promozionali non possa essere superiore a ventiquattro mesi e che in caso di risoluzione anticipata si applichino i medesimi obblighi informativi, anche nei confronti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore previsti per il recesso, nonché la proporzionalità dell'eventuale penale al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.

Il comma 3-quater impone ai gestori dei servizi di telefonia l'obbligo di acquisire il consenso del cliente ai fini dell'addebito del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi.

La lettera c) demanda all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere

di stabilire le modalità attuative della disposizione recata dal citato comma 3-*quater*.

La lettera *d*) estende il potere sanzionatorio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni anche alle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*.

L'insieme delle modifiche proposte, nel facilitare la migrazione dei consumatori da un operatore all'altro, mira a creare un mercato più efficiente, flessibile e aperto promuovendo, contestualmente, la capacità concorrenziale del settore anche a beneficio del cliente finale. In particolare, una più marcata trasparenza dei costi di recesso (anche dalle promozioni) rende edotto il cliente finale dei vantaggi e dei costi complessivi derivanti dalle offerte, da un lato, e limita il potere degli operatori di vincolare i clienti, dall'altro.

L'articolo 17 mira a semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile prevedendo la possibilità di procedere telematicamente all'identificazione indiretta del cliente e a tutte le operazioni necessarie al passaggio, anche utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale previsto dall'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

L'articolo 18 dispone l'abrogazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999, che disciplina aree di attività finora affidate in via esclusiva al fornitore del servizio universale (Poste italiane Spa) per esigenze di ordine pubblico. Con l'abrogazione della riserva postale vengono aperti al confronto concorrenziale i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e le comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonché i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il superamento della riserva sugli atti giudiziari risponde all'esigenza di ampliare ulteriormente gli spazi di concorrenza nel mercato del recapito postale, anche alla luce delle importanti

evoluzioni del settore e dei recenti interventi che hanno portato, da un lato, a recepire le indicazioni della Commissione europea in materia di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014) e dall'altro a ridefinire le modalità di erogazione del servizio pubblico (legge di stabilità 2015). In tal modo l'Italia normalizza la propria situazione nel panorama europeo dei servizi postali: oltre al nostro Paese, una riserva di legge sul recapito degli atti giudiziari è presente infatti soltanto in Portogallo e in Ungheria, mentre 25 dei 28 Stati membri dell'Unione europea hanno provveduto a liberalizzare tale segmento in coerenza con la terza direttiva postale. L'eliminazione della residua area di riserva è inoltre funzionale al processo di privatizzazione dell'operatore del servizio universale, la società Poste italiane Spa, in quanto consente di rimuovere un elemento potenzialmente distortivo della concorrenza, la cui permanenza male si concilia con i cambiamenti connessi all'ingresso di soci privati nel capitale della medesima società Poste italiane Spa, come del resto raccomandano le linee guida dell'OCSE sulle privatizzazioni (*Privatization in the 21st Century: Summary of Recent Experiences*, 2010).

Il comma 2 dell'articolo 18 prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'Autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *u-quater*), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, determina, a norma dell'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo e sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi sopra indicati determinando altresì i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi.

L'articolo 19 abroga la disciplina transitoria di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa alla fornitura di gas per i clienti finali

domestici, al fine di superare il regime di definizione amministrativa delle tariffe per la vendita finale di gas naturale (cosiddetto regime di maggior tutela). La liberalizzazione operata con la norma consente lo sviluppo di dinamiche concorrenziali idonee a generare, nel medio periodo, significative diminuzioni dei prezzi per i consumatori, nonché un'evoluzione del modello di *business* degli operatori nel mercato della vendita. Ciò in quanto, nel caso del mercato del gas, l'obiettivo è quello di superare l'attuale disciplina transitoria della maggior tutela, in virtù della quale i consumatori domestici di gas, qualora non abbiano scelto un fornitore sul mercato libero, sono approvvigionati a condizioni stabilite trimestralmente dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. A quasi venti anni dall'avvio della liberalizzazione nel settore (iniziata con il cosiddetto decreto Letta del 2000 per il gas) sembra che il mercato abbia raggiunto un sufficiente grado di maturità per poter distinguere il sostegno alle famiglie in condizioni disagiate, che viene confermato, tra l'altro, attraverso gli strumenti esistenti del *bonus* gas, da una forma generalizzata di tutela per tutti i consumatori di piccole dimensioni.

L'articolo 20 abroga la disciplina transitoria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, relativa alla fornitura di energia elettrica, con riferimento sia alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e con un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, sia ai consumatori finali civili. La liberalizzazione operata con la norma consente lo sviluppo di dinamiche concorrenziali idonee a generare, nel medio periodo, significative diminuzioni dei prezzi per i consumatori, nonché un'evoluzione del modello di *business* degli operatori nel mercato della vendita. Ciò in quanto, nel caso del mercato elettrico, l'obiettivo è quello di superare l'attuale disciplina transitoria della maggior tutela, in virtù della quale i piccoli consumatori industriali e domestici di energia elettrica, qualora non abbiano scelto un fornitore sul mercato libero,

sono approvvigionati a condizioni stabilite trimestralmente dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. A quasi venti anni dall'avvio della liberalizzazione nel settore (iniziata con il cosiddetto decreto Bersani del 1999 per l'energia elettrica) sembra che il mercato abbia raggiunto un sufficiente grado di maturità per poter distinguere il sostegno alle famiglie in condizioni disagiate, che viene confermato, tra l'altro, attraverso gli strumenti esistenti del *bonus* elettrico, da una forma generalizzata di tutela per tutti i consumatori di piccole dimensioni.

L'articolo 21 rinvia a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, per l'adozione di tutte le disposizioni necessarie a garantire che il graduale superamento del regime di maggior tutela avvenga a condizioni favorevoli per i consumatori. Anche alla luce delle recenti risultanze ottenute dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nell'ambito del suo monitoraggio sull'andamento dei prezzi, si ritiene infatti di dover garantire la massima gradualità nella riduzione del perimetro della tutela, sia individuando una decorrenza differita nel tempo (1° gennaio 2018), sia prevenendo la rapida adozione di misure attuative finalizzate a superare le residue criticità legate, per esempio, alla posizione dominante di taluni operatori verticalmente integrati, alla necessità di garantire il completo funzionamento del Sistema informativo integrato, alla necessità di assicurare che tutti i consumatori siano pienamente informati, all'adeguamento delle procedure di *switching*, fatturazione e comunicazione dei dati tra operatori e clienti e tra operatori della distribuzione e operatori della vendita eccetera. In particolare, l'articolo si riferisce al monitoraggio transitorio dei prezzi *retail* nelle fasi precedenti e immediatamente successive all'abolizione dei prezzi di riferimento, nonché all'introduzione di obblighi informativi in favore dei piccoli consumatori interessati dal provvedimento. Inoltre, consente l'adozione di misure volte a eliminare i fattori potenzialmente distorsivi

della concorrenza quali, per esempio, la separazione delle politiche di comunicazione e del marchio per le imprese verticalmente integrate (*brand unbundling*), la piena operatività del Sistema informativo integrato, come già detto, e l'adozione delle conseguenti misure anti-morosità per evitare fenomeni di « selezione avversa », nonché la garanzia dell'efficacia, efficienza, trasparenza e puntualità delle operazioni di *switching* e di fatturazione. Obiettivo dell'articolo è garantire che il perseguimento delle finalità citate, la cui attuazione spetta all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sia coordinato con la data del 1° gennaio 2018, quando gli attuali meccanismi di tutela saranno pienamente superati, peraltro in linea con le indicazioni contenute nella comunicazione della Commissione europea [COM(2015) 80 del 25 febbraio 2015] in materia di Unione dell'energia.

L'articolo 22 modifica il comma 17 dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che l'installazione e l'esercizio di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati a tutta una serie di vincoli tra cui quelli che prevedono obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi inclusi il metano per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto o l'idrogeno, eliminando l'inciso « , se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo ». Da tale soppressione consegue che i vincoli non possono essere previsti a prescindere dal fatto che l'obbligo della presenza contestuale di più tipologie di carburanti comporti ostacoli od oneri eccessivi alle finalità dell'obbligo. Inoltre eventuali obblighi non possono essere previsti in maniera discriminatoria a carico dei soli nuovi entranti, senza essere contestualmente imposti anche ai soggetti già presenti sul mercato. La valutazione di proporzionalità dell'obbligo non era sufficiente a rimuovere l'asimmetria tra oneri (e la conseguente barriera all'entrata) a

carico dei soggetti che volessero fare il proprio ingresso nel settore.

L'articolo 23 intende eliminare gli eccessivi costi relativi ai servizi di assistenza telefonica per i clienti, imposti dagli istituti bancari e dalle società di carte di credito attraverso i cosiddetti numeri verdi, con l'obiettivo di allineare tali costi a quelli della tariffazione ordinaria urbana.

L'articolo 24, in linea con le indicazioni fornite dalla direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, nonché in analogia con i sistemi di comparazione già presenti nel mondo assicurativo, prevede la realizzazione di un sito *internet* gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, volto a favorire la creazione di un sistema informativo che consenta al consumatore di comparare i prezzi offerti dai diversi prestatori di servizi di pagamento. Tale sistema informativo costituirebbe un mezzo efficace per consentire ai consumatori di valutare in un'unica prospettazione le diverse offerte di conto di pagamento, offrendo informazioni chiare e concise e allo stesso tempo complete ed esaurienti. Esso mira a includere la più vasta gamma possibile di offerte in modo da fornire una panoramica rappresentativa che copra una parte significativa del mercato.

L'articolo 25 reca integrazioni all'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, estendendo la normativa (in precedenza limitata alle polizze sulla vita e che comunque prevede che le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, qualora condizionino l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipulazione di un contratto di assicurazione sulla vita, siano tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi) a tutte le polizze assicurative connesse e contestuali all'erogazione di mutui ovvero di credito al consumo.

Lo stesso articolo introduce nel citato articolo 28 un apposito comma (comma 1-*bis*) che prevede l'irrogazione da parte dell'IVASS di una sanzione, a carico delle banche, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari, in misura pari a quanto stabilito dall'articolo 324 del CAP (con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000) e un ulteriore comma (comma 3-*bis*) che dispone che, in ogni caso, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della possibilità prevista dal medesimo comma 1 di reperire sul mercato la polizza richiesta.

L'articolo 26 incide sulla professione forense, rivedendo in alcuni punti la recente legge di settore (legge 31 dicembre 2012, n. 247), al fine di assicurare una maggiore concorrenza all'interno del comparto.

In tal senso, in merito alla costituzione di associazioni tra gli avvocati, le lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 eliminano le limitazioni territoriali legate al domicilio del professionista abrogando la disposizione che impone agli avvocati associati di avere il domicilio professionale presso la sede dell'associazione tra professionisti e il divieto per l'avvocato di aderire a più di un'associazione; di conseguenza viene eliminata anche la fattispecie dell'illecito disciplinare collegata a tale obbligo di domiciliatazione. Con la lettera *d*) (che introduce nella legge n. 247 del 2012 un apposito articolo dedicato all'esercizio in forma societaria), inoltre, si interviene, in linea con la disciplina generale in materia di società tra professionisti, prevedendo la possibilità dell'ingresso di soci di capitale. Restano fermi, tuttavia, l'obbligo del rispetto del codice deontologico forense nonché la competenza in materia disciplinare dell'ordine di appartenenza. Conseguentemente, la lettera *e*) abroga l'articolo 5 della legge n. 247 del 2012 che prevedeva una delega in materia, mai esercitata. La lettera *f*), infine, chiarisce che l'obbligo di fornire il preventivo della parcella per la prestazione professionale vige in ogni

caso e non è subordinato a un'esplicita richiesta in tale senso da parte dell'assistito.

Con l'articolo 27, al fine di garantire che la distribuzione delle sedi dei notai sia orientata al corretto soddisfacimento della domanda, è modificato l'articolo 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sopprimendo il riferimento, ai fini della definizione del numero e della residenza dei notai per ciascun distretto, alla quantità degli affari e alla garanzia di « un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali ».

Ulteriori misure per l'aumento della concorrenza nel notariato sono previste dalle lettere *b*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 27 in esame, entrambe finalizzate ad ampliare il bacino di riferimento (a livello regionale) per la stipulazione degli atti da parte del singolo notaio. In tal modo si favorisce la mobilità della domanda di servizi notarili; la finalità di favorire l'offerta di servizi notarili è perseguita dalle disposizioni di cui alla lettera *d*), che allineano le norme sulla pubblicità dei compensi notarili a quanto previsto per le altre professioni.

Con l'articolo 28 si prevede una disciplina speciale per le compravendite immobiliari relative a beni immobili destinati ad uso non abitativo di valore catastale inferiore a 100.000 euro (nonché per la donazione, la costituzione o la modificazione di diritti su tali beni), per i quali l'atto scritto può vedere autenticate le relative sottoscrizioni anche da parte di avvocati abilitati al patrocinio purché muniti di copertura assicurativa almeno pari al valore del bene oggetto del contratto.

La soglia posta a 100.000 euro fa riferimento a una parte consistente del mercato immobiliare, senza tuttavia riferirsi alla sua globalità, anche per non aggravare l'onere assicurativo comunque ricadente sui professionisti che possono intervenire in alternativa al notaio.

Il risultato è quindi di grande beneficio per il consumatore, in termini sia di riduzione dei costi, sia di libertà di scelta del professionista.

Con l'articolo 29, in continuità con le innovazioni normative che hanno introdotto e poi modificato le modalità di costituzione della società a responsabilità limitata (SRL) semplificata, si prosegue nella strada della semplificazione, permettendo — a scelta dei soggetti che procedono alla costituzione — di utilizzare la scrittura privata, fermo restando l'obbligo di iscrizione presso il registro delle imprese.

L'articolo 30 prevede per una serie aggiuntiva di atti la possibilità, ulteriore rispetto all'atto pubblico e alla scrittura privata, di redazione dell'atto firmato con modalità digitali, conformemente a quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, utilizzando modelli *standard* predisposti dal Ministro dello sviluppo economico. L'assistenza alla stipulazione dell'atto può essere fornita da un'ampia platea di soggetti, tra i quali figurano professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie comunque denominate, purché risultino a tal fine accreditati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Vengono quindi dettati i requisiti per i soggetti interessati all'accredito di cui al comma 4. La

medesima semplificazione è estesa ai contratti stipulati dalle parti senza l'assistenza di un intermediario e agli atti di costituzione di diritti parziali sulle quote sociali di società a responsabilità limitata di cui allo stesso articolo.

L'articolo 31 chiarisce la validità, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nei rapporti interprivati, dei rapporti giuridici relativi a commesse ricevute da società di ingegneria aventi le forme della società di capitali.

Lo stesso articolo abroga il comma 2 del citato articolo 24 che, prevedendo un apposito regolamento (mai emanato), aveva fatto dubitare degli effetti dell'abrogazione espressa del divieto di svolgere attività professionali in forma associata contenuto nell'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

L'articolo 32 rimuove il limite delle quattro licenze in capo a un identico soggetto, attualmente previsto nel settore delle farmacie, in modo da consentire economie di scala tali da condurre all'abbassamento dei costi per il consumatore, e consente l'ingresso di soci di capitale nella titolarità dell'esercizio della farmacia detenuta da un privato.

Relazione di accompagnamento al disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza

(Articolo 47, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99)

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 (*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*) all'articolo 47 prevede l'adozione di una legge annuale per il mercato e la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.

All'apposito disegno di legge, il Governo è tenuto ad allegare, come previsto dal comma 4, una relazione di accompagnamento che evidenzi:

- a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza;
- b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
- c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorità garante della concorrenza e mercato.

a. Stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza

La libera concorrenza è un elemento cardine di un'economia di mercato globale e moderna. Stimola la *performance* economica e offre ai consumatori una scelta più ampia di prodotti e di servizi di migliore qualità e a prezzi più competitivi. La politica dell'Unione europea in materia di sviluppo e tutela della concorrenza stabilisce il principio in base al quale la concorrenza non debba essere falsata dal mercato interno e prevede l'applicazione di regole uniformi a tutte le aziende che vi operano.

Il **titolo VII, capitolo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea** pone le basi della normativa comunitaria in materia di concorrenza. Le norme sulla concorrenza sono contenute negli **artt. 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea** (corrispondenti agli art. 81-89, nella versione previgente del Trattato), che riguardano le normative nazionali in materia di attività d'impresa.

La disciplina della concorrenza europea è quindi articolata su due aspetti principali: da un lato è previsto il controllo sul comportamento delle imprese in materia d'intese e concentrazioni, dall'altro si provvede alla limitazione degli aiuti di Stato ai produttori nazionali

Il percorso di recepimento dei principi comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati è stato contraddistinto da diversi provvedimenti che nel tempo hanno immesso nell'ordinamento nazionale norme specifiche.

Il "punto zero" della legislazione italiana in materia di concorrenza può essere considerata la **legge n. 287 del 1990 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato** - che detta norme sul divieto d'intese anticoncorrenziali, abuso di posizione dominante e operazioni di concentrazione e istituisce l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM). Con il **d.lgs. n. 103/95** viene data attuazione alla direttiva 90/388/CEE che si riferisce alla concorrenza nei mercati dei

servizi di Telecomunicazioni che culmina con la creazione, nel 1997, tramite la **legge 249/97** con l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sono dettate nuove norme sui sistemi delle telecomunicazioni e del sistema radiotelevisivo. Nel 1998 vengono emanate, nella **legge 128/98** delle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, in particolare nel settore degli appalti pubblici. Con il **d.lgs. 79/99** viene data attuazione alla direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, contenente la liberalizzazione del mercato elettrico e la disciplina del settore. Il programma di liberalizzazione delle *utilities* prosegue sempre nello stesso anno con l'attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, avvenuta con la **legge 144/99**. Riguardo alle misure concorrenziali nel settore dei trasporti, con il **DPR 277/00** viene emanato il Regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, mentre con il **d.lgs. 188/03** viene data attuazione alle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia di trasporto ferroviario, in particolare con disposizioni *ad hoc* per le imprese ferroviarie e la gestione delle infrastrutture.

Con i **d.lgs. 207/05** e **209/05** sono stati approvati il codice del consumo e quello delle assicurazioni private, e con il **d.lgs. 163/06** il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Per quanto riguarda le grandi infrastrutture, con il **d.lgs. 162/07** viene data attuazione alle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE concernenti la sicurezza e lo sviluppo delle ferrovie comunitarie. Con il **d.lgs. 28/11** viene data attuazione alla direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Con il **d.lgs. 93/11** viene data attuazione alle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.

Esiste poi un provvedimento organico per l'apertura dei mercati e la concorrenza, il **decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1**, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che reca disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Tra le numerose misure di attuazione del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea ivi contenute, si ricordano:

- i principi generali di liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese (**art. 1**);
- il potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, l'accesso alla titolarità delle farmacie e la modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci (**art. 11**);
- le misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili (**art. 13**);
- le misure di liberalizzazione della distribuzione dei carburanti (**art. 17**);
- le norme di liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati (**art. 18**);
- il miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti (**art. 19**);
- l'allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di gallerie stradali (**art. 53**);
- il Repertorio nazionale dei dispositivi medici (**art. 68**);
- la dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di servizi (**art. 69**);
- gli aiuti *de minimis* a favore di piccole e medie imprese in particolari aree (**art. 70**);
- le disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali (**capo II**);

- le modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice per la Proprietà industriale) (**art. 83**);
- le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107 (**art. 84**);
- le modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 (**art. 85**);
- il servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione (**art. 86**);
- la prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in materia di brevetti (**art. 87**);
- l'applicazione del regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi per le società, a prevalente capitale pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché servizi di smaltimento e depurazione (**art. 88**);
- l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 17 novembre 2011, causa C-496/09 per il mancato recupero degli sgravi contributivi illegittimi (**art. 89**);
- gli interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese (**art. 90**);
- le modifiche alla disciplina del trasferimento all'estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali. Procedura d'infrazione n. 2010/4141 (**art. 91**);
- la tutela procedimentale dell'operatore in caso di controlli eseguiti successivamente all'effettuazione dell'operazione doganale (**art. 92**);
- la preclusione all'esercizio della rivalsa al cessionario o committente dell'imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica (**art. 93**);
- la domanda di sgravio dei diritti doganali (**art. 94**);
- le modifiche all'unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie (**art. 95**);
- le modifiche alle norme tributarie relative alla residenza degli OICR (**art. 96**);
- le modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 al fine di dare attuazione al Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, recante modifica al Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (**art. 97**).

Successivamente, l'opera di apertura dei mercati è proseguita con l'approvazione di singole disposizioni volte a promuovere una maggiore concorrenzialità tra le imprese in ragione di specifiche esigenze, contenute in diversi provvedimenti normativi emanati sino ad oggi, tra cui si indicano in particolare i seguenti:

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98

- **Art. 4** Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti
- **Art. 5** Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica
- **Art. 10** Liberalizzazione dell'accesso alla rete internet tramite tecnologia WIFI e dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica
- **Art. 37** Zone a burocrazia zero
- **Art. 50 bis** Semplificazione delle comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA.
- **Art. 51** Soppressione dell'obbligo di presentazione mensile del modello 770

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145 Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

- **Art. 1** Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi strategici dell'energia geotermica, in materia di certificazione energetica degli edifici e di condominio, e per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambientale

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

- **Art. 23** Riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione
- **Art. 24** Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo
- **Art. 26** Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici
- **Art. 29** Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato
- **Art. 30** Semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili

DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

- **Art. 17** Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia
- **Art. 18** Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo

b. Stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione

Non esistono precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, specificamente approvate ai sensi dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

c. Elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorità garante della concorrenza e mercato

Dal 2009, la relazione annuale e le segnalazioni dell'Autorità antitrust rappresentano la base per la predisposizione, da parte del Governo, del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza (art. 47, legge 23 luglio 2009, n. 99)

A seguito di tale innovazione normativa, l'Autorità ha inviato al Parlamento e al Governo, ai sensi degli artt. 21 e 22 della legge n. 287/90, segnalazioni generali su proposte di riforma pro

concorrenziale del quadro normativo e regolatorio che raccolgono una serie di proposte a soluzione delle problematiche via via riscontrate negli ambiti di intervento dell'Authority.

- Anno 2014 - Segnalazione AS1137 - PROPOSTE DI RIFORMA CONCORRENZIALE AI FINI DELLA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA;
- Anno 2013 - Segnalazione AS988 - PROPOSTE DI RIFORMA CONCORRENZIALE AI FINI DELLA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA;
- Anno 2012 - Segnalazione AS901 - PROPOSTE DI RIFORMA CONCORRENZIALE AI FINI DELLA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA
- Anno 2010 - Segnalazione AS659 - PROPOSTE DI RIFORMA CONCORRENZIALE AI FINI DELLA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA.

Le segnalazioni dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato si sono specificate e precisate nel corso degli anni a partire dall'entrata in vigore della disposizione istitutiva della legge annuale in materia di concorrenza, anche tenuto conto della circostanza che, nelle more dell'attuazione dell'art. 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, talune proposte hanno trovato nel frattempo un proprio autonomo veicolo normativo in altri provvedimenti legislativi.

Il presente disegno di legge annuale, pertanto, prende spunto dall'ultima segnalazione dell'Autorità in argomento (n. AS1137 del 4 luglio 2014, indirizzata al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per lo Sviluppo Economico) ed accoglie la gran parte delle proposte di riforma concorrenziale ivi contenute secondo quanto di seguito evidenziato con riguardo ai singoli settori di intervento.

ASSICURAZIONI

Nel settore assicurativo, in accoglimento delle proposte Antitrust, è stato ripreso il percorso di riforma contenuto nel disegno di legge governativo "Disposizioni in materia di assicurazione R.C. auto" (A.C. 2126) riguardante in particolare l'installazione di meccanismi elettronici di registrazione dell'attività degli autoveicoli, nonché interventi di contrasto al fenomeno delle frodi assicurative e una maggiore correlazione del premio con la classe di merito assegnata. Anche con riferimento alle **assicurazioni per i rischi professionali**, è stata accolta la proposta dell'Autorità introducendo l'obbligo per le compagnie di offrire polizze che garantiscano la prestazione assicurativa per gli eventi verificatisi durante il contratto prevedendo un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura.

Per quanto concerne la proposta di sconti nel caso di ricorso ai servizi medico sanitari convenzionati con la compagnia si è ritenuto di dovere maggiormente approfondire l'argomento per le implicazioni di notevole rilievo che essa comporta sull'attuale assetto organizzativo.

BANCHE

Tra i diversi interventi proposti dall'antitrust sono stati introdotti strumenti per favorire lo sviluppo di motori di ricerca indipendenti dalle banche (e in concorrenza tra loro) che consentano al consumatore un più agevole confronto tra i servizi bancari offerti dai diversi operatori. Quanto alle ulteriori proposte di introdurre un termine massimo di 15 giorni per il trasferimento del conto corrente e prevedere un risarcimento al cliente in caso di ritardi addebitabili alla banca si è ritenuto di rinviarne la trattazione per ulteriori approfondimenti ed analisi della situazione attuale.

Quanto alla proposta di garantire l'attuazione delle norme relative alla governance **delle fondazioni, nonché in materia di banche popolari**, essa ha trovato spazio nel decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 recante "Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti".

COMUNICAZIONI

In materia di Comunicazioni si è provveduto alla eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di comunicazioni elettroniche e di media audiovisivi e alla semplificazione delle procedure di identificazione per la portabilità per i contratti di telefonia mobile.

Relativamente alle proposte di promuovere lo sviluppo delle reti di telecomunicazione a banda ultra-larga e la diffusione dei servizi digitali, assicurando il pieno utilizzo delle risorse finanziarie disponibili e la complementarità tra intervento pubblico e investimenti privati, le stesse potranno essere definite nell'ambito delle misure di attuazione per lo sviluppo del piano sull'Agenda digitale.

Per quanto riguarda le proposte di una gestione efficiente dello spettro radio-elettrico per favorire la diffusione dei servizi digitali di comunicazione sul territorio nazionale, esse potranno essere oggetto di un differente progetto normativo di trattazione omogenea del settore.

DISTRIBUZIONE CARBURANTI

Con riferimento alle proposte antitrust in materia di distribuzione dei carburanti, di eliminazione degli ostacoli ad una piena **libertà di entrata e di uscita** dal settore, di abbattimento dei costi connessi all'inefficienza della rete di distribuzione, di eliminazione dei residui vincoli alla selfizzazione e alla vendita di prodotti non oil presso gli impianti di distribuzione, esse potranno far parte di un autonomo provvedimento, fermo restando che nel presente disegno di legge sono eliminati i vincoli contrattuali che prevedono obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi inclusi il metano per autotrazione, il Gpl o l'idrogeno.

ENERGIA ELETTRICA E GAS

Con riferimento ai settori dell'Energia e del Gas sono state accolte le proposte relative alla progressiva riduzione del **regime di maggior tutela**, salvaguardando le fasce di consumatori più deboli. Quanto alla proposta di riduzione dei **procedimenti autorizzatori** necessari per la realizzazione di infrastrutture energetiche, si è ritenuto di approfondire maggiormente la questione in ragione delle implicazioni, anche di carattere strategico, che la stessa comporta.

SERVIZIO POSTALE

In merito ai servizi postali è stata prevista l'apertura al mercato della comunicazione a mezzo posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni al Codice della strada, in un contesto di effettivo ampliamento del mercato contendibile, aprendo alla concorrenza aree di attività esclusiva che sono tutt'oggi riservate a Poste Italiane.

SERVIZI PROFESSIONALI

Per quanto riguarda l'**attività forense** sono state modificate alcune disposizioni della vigente disciplina, assicurando una maggiore concorrenza all'interno del comparto. In merito alla costituzione di associazioni tra gli avvocati sono abrogati: la disposizione che impone agli associati

di avere il domicilio professionale presso la sede dell'associazione e il divieto per l'avvocato di aderire a più di un'associazione; di conseguenza viene eliminata anche la fattispecie dell'illecito disciplinare collegata a tale obbligo di domiciliazione. Inoltre, si interviene in relazione all'esercizio della professione in forma societaria.

Con riferimento alla **professione notarile** sono stati estesi, per consentire un ampliamento dell'offerta, i criteri (quantità degli affari, reddito annuo, popolazione) per la distribuzione geografica delle sedi notarili.

FARMACEUTICO

Nel settore della **distribuzione farmaceutica** è stato **rimosso** il limite alle 4 licenze attualmente previsto in capo ad un identico soggetto nel settore delle farmacie, in modo da consentire economie di scala tali da condurre all'abbassamento dei costi per il consumatore ed è stato consentito l'ingresso di soci di capitali alla titolarità dell'esercizio della farmacia privata.

Sono invece da avviare ulteriori approfondimenti circa le proposte di eliminare i vincoli regolamentari che ritardano l'ingresso sul mercato dei **farmaci equivalenti** e di accelerare l'accesso al mercato dei farmaci generici.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

CAPO I

FINALITÀ

Articolo 1.

La disposizione ricollega i principi ispiratori del disegno di legge alla norma istitutiva della legge annuale sulla concorrenza (articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99). Trattasi di norma di carattere puramente ordinamentale che, di conseguenza, non comporta oneri per la finanza pubblica.

CAPO II

ASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE

Le disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono di carattere puramente ordinamentale e, di conseguenza, non comportano oneri per la finanza pubblica.

Articolo 13.

I commi da 1 a 4 recano disposizioni di tipo ordinamentale e, di conseguenza, non comportano oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2, lettera *f*), modifica l'articolo 316 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 (CAP), incrementando l'importo delle sanzioni originariamente previste dalla norma. Considerato che tali importi, ai sensi dell'articolo 328 del medesimo CAP, sono destinati a incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le vittime della strada, la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Il comma 5, lettera *a*), è volto a rafforzare la gestione e la fruizione dei dati raccolti dall'Archivio informatico antifrode in fase di costituzione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), mettendo in correlazione il suddetto Archivio, in aggiunta alle altre banche dati già previste dall'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, anche con il casellario giudiziale istituito presso il Ministero della giustizia. Le banche di dati da correlare restano in proprietà e in gestione dei soggetti pubblici distinti. La disposizione non comporta pertanto aggravii per la finanza pubblica in quanto agli adempimenti connessi provvedono le amministrazioni interessate con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 14.

La disposizione prevede sistemi di monitoraggio, controllo e sanzione da parte dell'IVASS, d'intesa con l'Autorità garante della

concorrenza e del mercato, avuto riguardo al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione, informativa e trasparenza previsti dagli articoli da 1 a 13 a carico delle imprese di assicurazione.

L'attività in oggetto corrisponde a quanto sostanzialmente già esercitato dalle amministrazioni pubbliche interessate a legislazione vigente: dalla disposizione non derivano, pertanto, oneri per la finanza pubblica e in tal senso al comma 3 è prevista apposita clausola di invarianza finanziaria.

Il comma 2, inoltre, modifica il comma 4 dell'articolo 328 del CAP, prevedendo che le entrate delle sanzioni previste dal nuovo articolo 145-*bis* dello stesso codice, introdotto dall'articolo 8 del disegno di legge, siano versate alla CONSAP Spa – Gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada. Trattandosi di nuove sanzioni la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 15.

La disposizione in relazione ai fondi pensione chiarisce che la mobilità delle posizioni individuali è assicurata dalla legge e che non possono essere previsti restrizioni o condizionamenti in sede di contrattazione collettiva, con particolare riferimento alla portabilità dei contributi pensionistici anche per la quota a carico del datore di lavoro e per la possibilità dei fondi negoziali di raccogliere sottoscrizioni anche tra i lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse da quella di riferimento.

Dall'attuazione dell'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Una maggiore dinamica concorrenziale nella previdenza complementare potrebbe, anzi, contribuire alla sostenibilità di lungo termine del settore della previdenza complementare. In merito alla possibilità di anticipare la liquidazione dell'accantonamento previdenziale per i lavoratori inoccupati, le modalità e il trattamento tributario vengono allineati a quanto previsto per l'anticipo del trattamento di fine rapporto.

CAPO III

COMUNICAZIONI

Articolo 16.

La disposizione è di carattere puramente ordinamentale e, di conseguenza, non comporta oneri per la finanza pubblica.

Articolo 17.

La disposizione mira a semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile attraverso la previsione di misure predisposte con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. L'attività in oggetto ha formal-

mente carattere ordinamentale, trattandosi dell'emanazione di norme di regolamentazione da parte dei Ministri interessati. Ad ogni modo, con apposita clausola di invarianza finanziaria, viene espressamente previsto che dalle disposizioni dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO IV

SERVIZI POSTALI

Articolo 18.

Dall'attuazione dell'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività previste corrispondono sostanzialmente a quelle già esercitate dalle amministrazioni pubbliche a legislazione vigente. L'abolizione dell'esclusività del servizio affidato alla società Poste italiane Spa è compensata con l'incremento dell'offerta di servizio conseguente alla liberalizzazione.

CAPO V

ENERGIA

Articolo 19.

L'articolo riguarda le modalità di approvvigionamento del gas naturale per i consumatori domestici, i quali dovranno sottoscrivere contratti sul libero mercato.

Articolo 20.

L'articolo riguarda le modalità di approvvigionamento dell'energia elettrica per i piccoli consumatori industriali e per i consumatori domestici, i quali dovranno sottoscrivere contratti sul libero mercato.

Articolo 21.

La norma incide unicamente su modalità organizzative del settore elettrico e del gas naturale e non ha effetto diretto sui prezzi o sulle scelte di consumo.

Articolo 22.

La norma incide unicamente sulle condizioni per l'ingresso sul mercato di nuovi entranti.

Dall'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale.

CAPO VI

SERVIZI BANCARI

Dall'attuazione degli articoli 23 e 25 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale.

Articolo 24.

In linea con le indicazioni fornite dalla direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, la disposizione prevede la realizzazione di un sito *internet* gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, volto a favorire la creazione di un sistema informativo che consenta al consumatore di comparare i prezzi offerti dai diversi prestatori di servizi di pagamento.

All'attuazione della disposizione si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.

CAPO VII

SERVIZI PROFESSIONALI

Dall'attuazione degli articoli 26, 27, 29 e 31 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale.

Articolo 28.

Viene prevista una disciplina speciale per le compravendite immobiliari relative a beni immobili destinati ad uso non abitativo di valore catastale, determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro, inferiore a 100.000 euro (nonché per la donazione, la costituzione o la modificazione di diritti su tali beni), per i quali l'atto scritto può vedere autenticate le relative sottoscrizioni anche da parte di avvocati abilitati al patrocinio, purché muniti di copertura assicurativa almeno pari al valore del bene oggetto del contratto.

La soglia di 100.000 euro fa riferimento a una quota del mercato immobiliare, che può essere stimata, prudenzialmente, in misura complessiva non superiore a un numero di 110.000 transazioni annue per trasferimenti di beni immobili ad uso non abitativo, ivi compresi gli atti aventi ad oggetto modificazioni dei diritti sui medesimi beni, nonché le donazioni e l'accensione di mutui ipotecari.

Dal punto di vista finanziario è presumibile ipotizzare una perdita di gettito per le casse degli archivi notarili, in ragione del venire meno dei contributi che i notai versano mensilmente attraverso l'applicazione di specifiche aliquote contributive calcolate sull'ammontare degli onorari repertoriali e determinate con delibera del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato. In mancanza di

dati analitici specifici, è possibile effettuare una stima dei citati effetti finanziari attraverso l'analisi dei bilanci degli archivi notarili, allegati allo stato di previsione del Ministero della giustizia, che evidenziano una previsione di entrata pari a 275 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e a 315 milioni di euro per l'anno 2015 (capitolo 133 « Riscossione di onorari e contributi per conto della Cassa nazionale del notariato », cui corrisponde la voce di spesa del capitolo 162 « Versamento di quote di onorari e di contributi alla Cassa nazionale del notariato »), con una media annua del triennio 2013-2015 di 288 milioni di euro.

Ciò posto, si rappresenta che le minori entrate che potrebbero registrarsi a fronte del venire meno delle 110.000 transazioni, stimate nella misura dell'8 per cento, ammonterebbero a circa 23 milioni di euro all'anno e sarebbero in ogni caso compensate dal corrispondente minor versamento alla Cassa nazionale del notariato, senza incidere sul sostanziale equilibrio del bilancio degli archivi notarili, tenuto anche conto che per l'esercizio finanziario 2013 (dati ufficiali di consuntivo) vi è un avanzo di gestione determinato in 25.239.531,74 euro.

Il comma 2, inoltre, specifica che le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 sono a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria, pertanto con effetti di sostanziale neutralità finanziaria.

Infine il comma 3, a tutela degli interessi dell'erario — similmente a quanto avviene in caso di atti redatti da notai o da altri pubblici ufficiali —, dispone la responsabilità solidale degli avvocati in relazione alla liquidazione e al pagamento delle imposte inerenti agli atti da essi redatti.

Per tutto quanto esposto l'articolo 28 non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 30.

Comma 1. Si prevede che gli atti di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata e la costituzione di diritti parziali sulle stesse possano essere redatti anche in formato elettronico e sottoscritti con firma elettronica qualificata; la trasmissione dei citati atti ai competenti uffici del registro delle imprese avviene attraverso un modello *standard* tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico. La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica in quanto la predisposizione dei suddetti modelli *standard* costituisce attività istituzionale delle amministrazioni interessate e in tal senso il comma 8 reca l'apposita clausola di invarianza finanziaria.

Commi 2 e 3. Si dispone che gli atti e le denunce per i quali il codice civile o le altre leggi non prevedono l'obbligo dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata possano essere firmati digitalmente e trasmessi in via telematica agli uffici del registro delle imprese, anche per mezzo di un intermediario cui conferire potere di rappresentanza all'adempimento attraverso un modello *standard* ti-

pizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica in quanto la predisposizione del suddetto modello *standard* costituisce attività istituzionale del Ministero dello sviluppo economico e in tal senso il comma 8 reca l'apposita clausola di invarianza finanziaria.

Commi da 4 a 6. Si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale, riguardanti la procedura di accreditamento del potere di rappresentanza di cui ai commi da 1 a 3, che non comportano effetti per la finanza pubblica.

Comma 7. Per i contratti di cui al comma 1 viene generalizzata la procedura semplificata di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate per l'autoliquidazione dell'imposta di registro e per la forfettizzazione dell'imposta di bollo. Inoltre, a tutela dell'interesse dell'erario, ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali. La norma, di conseguenza, non comporta effetti per la finanza pubblica.

CAPO VIII

SERVIZI SANITARI

Articolo 32.

La disposizione è di carattere puramente ordinamentale e, di conseguenza, non comporta oneri per la finanza pubblica.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

In seno ai principali *policy makers*, tra i quali l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, è da tempo maturata la consapevolezza circa la necessità di adottare, per diversi settori dell'economia, importanti misure di riforma della regolazione e di apertura dei mercati. Una insufficiente conformazione concorrenziale dei mercati di beni e servizi costituisce non solo un "costo" per consumatori ed imprese, ma anche un ostacolo significativo alla crescita economica.

Tra i principali responsabili sono da considerare sia un quadro normativo instabile e poco sistematico, sia una disciplina dell'attività d'impresa eccessivamente di dettaglio. I tentativi fatti in passato hanno mostrato risultati non ancora sufficienti. La regolamentazione può dirsi soddisfacente solo in alcuni comparti. Tali aspetti, unitamente alla consapevolezza della rilevanza delle politiche per la concorrenza per favorire la crescita hanno dato nuovo impulso, sin dal 2011, alla realizzazione di un vasto programma di liberalizzazione e di riforma dell'ambiente istituzionale in cui operano le imprese.

Queste considerazioni risultano pienamente in linea con quanto rilevato anche da diverse istituzioni internazionali (OCSE, FMI, Commissione Europea) che, in questa prospettiva, valutano favorevolmente l'adozione di una Legge Annuale per la Concorrenza, in quanto strumento importante per accrescere la concorrenza, favorire l'ingresso nei mercati di nuove imprese e abbassare il costo di beni e servizi.

Rinnovare e rafforzare l'economia italiana impone, dunque, la necessità di adottare interventi strutturali volti a conseguire un miglioramento dell'efficienza dei mercati attraverso un'accentuata promozione delle dinamiche competitive.

I benefici ricavabili da tali riforme sono noti e ampiamente condivisi: assetti regolatori meno restrittivi consentono di generare reddito e occupazione; la rimozione delle barriere all'entrata e dei vincoli ingiustificati che gravano sulle imprese incrementa i tassi di investimento di lungo periodo e la crescita della produttività.

L'intervento normativo proposto è in linea con il programma del Governo, che sostenendo lo sviluppo delle dinamiche concorrenziali per favorire la crescita economica e occupazionale, tra gli altri punti, ha indicato la maggior apertura al mercato di public utilities e professioni tra gli scopi principali della sua azione.

Infatti, nel corso degli ultimi anni, si è accentuata la necessità di avviare un processo normativo di liberalizzazione e razionalizzazione burocratica, da realizzarsi mediante un approccio sistematico ed "integrato", che tenesse conto dei molteplici ambiti di possibile intervento, dell'analisi dei possibili ostacoli frapposti ad una effettiva liberalizzazione nonché della verifica dell'impatto di nuovi interventi normativi su settori già regolati, in termini di costi e benefici.

Il disegno di legge costituisce la prima attuazione dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, con il quale viene disciplinata l'adozione delle legge annuale per il mercato e la concorrenza, riconoscendo, che per un'effettiva incidenza della legislazione in un'ottica di apertura dei mercati, vi sia bisogno di un suo inserimento in un contesto programmatico, con l'evidente obiettivo di poterne verificare lo stato di realizzazione ed i benefici attesi, nonché per poter apportare gli opportuni aggiustamenti.

Con questo primo schema di legge annuale per il mercato e la concorrenza prende, quindi, avvio un percorso normativo specificatamente orientato all'apertura dei mercati e sottoposto a successiva verifica periodica, con l'obiettivo generale stabilito dal legislatore *di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.*

Nello specifico, il disegno di legge è articolato per settori di intervento o aree omogenee di regolazione (AOR) e tale sistematizzazione faciliterà la verificare dell'impatto della regolazione sui singoli mercati di riferimento.

Sul piano sostanziale, l'intervento normativo prende spunto dalle segnalazioni dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato che si sono specificate e precisate nel corso degli anni a partire dall'entrata in vigore della disposizione istitutiva della legge annuale in materia di concorrenza, tenuto anche conto della circostanza che talune proposte hanno trovato nel frattempo un proprio autonomo veicolo normativo in altri provvedimenti legislativi.

Più specificamente la *ratio legis* è imperniata sull'ultima segnalazione dell'Autorità, presentata il 4 luglio 2014 – AS 1137, accogliendo la gran parte delle proposte di riforma concorrenziale ivi contenute secondo quanto evidenziato nella relazione di accompagnamento al presente disegno di legge, con riguardo ai singoli settori di intervento (assicurazioni; banche; comunicazioni; servizio postale; energia elettrica e gas; distribuzione carburanti; servizi professionali; settore farmaceutico).

Gli obiettivi specifici relativi ad ogni settore o area omogenea di regolazione, oggetto dell'intervento normativo, sono :

settore assicurativo (artt. 2-15): gli obiettivi riguardano l'intensificazione della lotta alle frodi in assicurazione, la riduzione dei costi della Rc auto, la semplificazione degli obblighi informativi, l'assegnazione di classi di merito e sconti parametrati alla virtuosità degli assicurati e l'implementazione di sistemi di trasparenza sulle variazioni di premio; per l'articolo 15 (Portabilità dei fondi pensione) gli obiettivi dell'intervento sono rimuovere barriere alla mobilità dei lavoratori e asimmetrie di trattamento tra le diverse categorie di fondi pensione, con l'introduzione di nuove misure che garantiscano la libertà di scelta del lavoratore nella gestione della propria posizione individuale, anche mediante anticipi in caso di inoccupazione per lunghi periodi.

- settore comunicazioni (artt. 16-17): l'obiettivo consiste nell'aumento della tutela dei consumatori e degli utenti attraverso l'eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore relativamente alle modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei contratti con operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazione elettronica;
- settore servizi postali (art. 18): l'obiettivo è quello di favorire l'ingresso di nuovi operatori e ampliare ulteriormente il mercato contendibile in un'area di attività, finora affidata in via esclusiva al fornitore del servizio universale (Poste Italiane), relativa alle notificazioni di atti giudiziari e violazioni al Codice della strada a mezzo posta;
- settore energia (artt. 19-22): l'obiettivo è quello di liberalizzare il prezzo finale per sviluppare dinamiche concorrenziali capaci di portare a significative diminuzioni dei

prezzi per l'utenza di dimensione minima, superando, dal 2018, il c.d. regime di maggior tutela nonché, per l'articolo 22, eliminare un vincolo ingiustificato all'apertura di nuovi impianti di distribuzione, con presenza contestuale di più tipologie di carburanti;

- settore bancario (artt. 23-25): l'obiettivo è quello di aumentare il tasso di mobilità della clientela bancaria, per aumentare le dinamiche concorrenziali del settore, rendendo più facile la comparazione dei costi dei conti correnti attraverso un apposito sito internet indipendente, nonché quello di garantire una maggiore tutela dei clienti attraverso il potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e mutui e l'accesso ai servizi di assistenza a costi telefonici non superiori alla tariffa urbana ordinaria;
- settore delle professioni (artt. 26- 31): l'obiettivo principale è quello di rimuovere alcune rilevanti restrizioni concorrenziali dell'attività notarile e della professione forense presenti nei due ambiti professionali. Per gli avvocati l'intervento normativo pro-concorrenziale si sostanzia nell'eliminazione di limitazioni territoriali legate al domicilio per gli associati, nella possibilità di aderire a più associazioni, nell'ingresso di soci di capitale in società tra professionisti e nell'obbligo di fornire sempre il preventivo della parcella per la prestazione professionale. Per i notai l'intervento consiste nell'introdurre misure concorrenziali, eliminando alcune previsioni della legge di settore risalente al 1913 (legge n. 89/2013) relative alla distribuzione delle sedi in collegamento al reddito annuo di almeno 50.000 euro, come media degli ultimi tre anni, alla limitazione dell'esercizio delle funzioni nel territorio del distretto della Corte d'Appello in cui si trova la sede notarile e all'eliminazione della previsione di censura per illecita concorrenza ad altro notaio, nel caso di offerta di riduzioni di onorari, diritti o compensi; con l'obiettivo di ridurre i costi per i clienti, è introdotta la possibilità di effettuare senza atto pubblico compravendite immobiliari ad uso non abitativo di valore catastale inferiore a 100.000 euro, o altre operazioni di modificazione di diritti su tali beni, , la possibilità per le SRL semplificate di utilizzare la scrittura privata per la redazione dell'atto costitutivo, la sottoscrizione digitale di alcuni atti di tipo societario attraverso l'utilizzo di modelli standard tipizzati, anche con l'assistenza di intermediari accreditati presso le Camere di Commercio. Per l'articolo 31, l'obiettivo è risolvere, per via interpretativa, una situazione di incertezza normativa, chiarendo che le società di ingegneria costituite in forma di capitali o di cooperativa possono operare legittimamente con committenti sia pubblici che privati.
- settore distribuzione farmaceutica (art. 32): l'obiettivo è quello di arrivare ad un aumento del numero delle farmacie per incrementare la concorrenza di prezzo e/o di qualità intervenendo sulla titolarità e gestione delle farmacie, con la possibilità di entrata per le società di capitali, l'eliminazione dell'obbligo, per le società titolari di farmacie, di avere come soci solo farmacisti, lasciando al contempo ad un farmacista la direzione della farmacia, e l'eliminazione del divieto di titolarità per le società di non più di 4 farmacie nella provincia dove hanno sede legale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La legge 23 luglio 2009, n. 99 (*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*) prevede, all'articolo 47, la predisposizione da parte del Governo di un disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza. Il 2015 è il primo anno di

presentazione alle Camere della legge annuale in argomento, con avvio di un intervento normativo periodico per rendere sistematica ed organica l'azione del legislatore in materia di concorrenza.

La legislazione italiana in materia di concorrenza è stata introdotta nell'ordinamento nazionale con la **legge n. 287 del 1990 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato** - che detta norme sul divieto d'intese anticoncorrenziali, abuso di posizione dominante e operazioni di concentrazione e istituisce l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM).

Con riferimento agli interventi normativi specifici, effettuati principalmente in attuazione del diritto dell'Unione europea, si è provveduto a regolare i diversi settori. Si richiamano di seguito i principali provvedimenti adottati nell'ordinamento nazionale.

Con la **legge n. 481/1995**, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", è stata istituita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, organismo indipendente con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo.

Con il **d.lgs. n. 103/95** viene data attuazione alla **direttiva 90/388/CEE** in materia di concorrenza nei mercati dei servizi di Telecomunicazioni; con la **legge 249/97** viene istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sono dettate nuove norme sui sistemi delle telecomunicazioni e del sistema radiotelevisivo.

Con il **d.lgs. 79/99** viene data attuazione della **direttiva 96/92/CE** recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, contenente la liberalizzazione del mercato elettrico e la disciplina del settore.

Con la **legge 144/99** viene data attuazione della **direttiva n. 98/30/CE** recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

Con il **d.lgs. 188/03** viene data attuazione delle **direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE** in materia di trasporto ferroviario, in particolare con disposizioni *ad hoc* per le imprese ferroviarie e la gestione delle infrastrutture.

Con i **d.lgs. 207/05 e 209/05** sono stati approvati il codice del consumo (che reca in gran parte norme di derivazione europea) e quello delle assicurazioni private, mentre con il **d.lgs. 163/06** viene approvato il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle **direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE**.

Per quanto riguarda le grandi infrastrutture, con il **d.lgs. 162/07** viene data attuazione delle **direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE** concernenti la sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

Con il **d.lgs. 28/11** viene data attuazione alla **direttiva 2009/28/CE** sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle **direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE**.

Con **decreto legislativo 26 marzo 2009, n. 59**, è stata recepita la **direttiva 2006/123/UE** relativa ai servizi nel mercato interno con l'obiettivo di agevolare la libertà di stabilimento dei prestatori di servizi e la libertà di prestazione di servizi e di ampliare la scelta offerta ai destinatari dei servizi e migliorare la qualità dei servizi per i consumatori e per le imprese utenti di servizi, secondo regole armonizzate a livello europeo.

Con il **decreto-legge 98/11 - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria** - si prevedono disposizioni per lo sviluppo concorrenziale quali il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, la liberalizzazione del collocamento e dei servizi, il finanziamento della banda larga, gli interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese, le disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture, disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e

interventi di riduzione del costo dell'energia, le disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie.

Con il **d.lgs. 93/11** viene data attuazione delle **direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE** relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.

Infine un provvedimento fondamentale per la concorrenza è stato il **decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 - Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività** che reca numerose disposizioni di liberalizzazione dei settori produttivi e dei servizi.

Si segnalano, inoltre, i seguenti provvedimenti, con i quali sono stati introdotte ulteriori disposizioni con riferimento anche a misure di semplificazione e riduzioni tariffarie, comportanti miglioramenti degli assetti concorrenziali:

Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98

- Art. 4 Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti
- Art. 5 Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica
- Art. 10 Liberalizzazione dell'accesso alla rete internet tramite tecnologia WIFI e dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica
- Art. 37 Zone a burocrazia zero
- Art. 50 bis Semplificazione delle comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA.
- Art. 51 Soppressione dell'obbligo di presentazione mensile del modello 770

Decreto-Legge 23 dicembre 2013, n. 145 Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

- Art. 1 Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi strategici dell'energia geotermica, in materia di certificazione energetica degli edifici e di condominio, e per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambientale

Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91 Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

- Art. 23 Riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione
- Art. 24 Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo
- Art. 26 Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici
- Art. 29 Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato
- Art. 30 Semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili

Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133 Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

- Art. 17 Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia
- Art. 18 Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo

A livello specifico, il quadro normativo nazionale di riferimento è composto dai provvedimenti legislativi sotto indicati, ordinati sulla base della partizione dell'articolato in capi.

CAPO I – Assicurazioni e fondi pensione – Articoli 1-15

Per gli articoli dal 2 all' 11, il riferimento normativo è il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 "Codice delle assicurazioni private" (nel seguito abbreviato in CAP); in particolare, per l' articolo 2 il riferimento è l'articolo 132 (Obbligo a contrarre) del CAP, per l'articolo 4 (Trasparenza delle variazioni del premio) il riferimento è il comma 1 dell'articolo 133 (Formule tariffarie) del CAP, per l'articolo 5 (Misure relative all'assegnazione delle classi di merito) il riferimento è l'articolo 134 (Attestazione dello stato di rischio) del CAP, per l'articolo 6 (Identificazione dei testimoni dei sinistri con i soli danni a cose) il riferimento è l'articolo 135 (Banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati Banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati) del CAP, per l'articolo 7 (Risarcimento del danno non patrimoniale) i riferimenti sono l'articolo 138 (Danno biologico per lesioni di non lieve entità) e l'articolo 139 (Danno biologico per lesioni di lieve entità) del CAP, per l'articolo 9 (Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative) il riferimento è l'articolo 148 (Procedura di risarcimento) e per l'articolo 11 (Allineamento della durata delle polizze a copertura dei rischi accessori alla durata della polizza a copertura del rischio principale) il riferimento è l'articolo 170-bis (Durata del contratto) del CAP.

Per l'articolo 12 (Ultrattività della copertura RC professionale) il riferimento è il comma 5, lettera e) dell'articolo 3 (Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Per l'articolo 13 (Interventi di coordinamento in materia assicurativa) i riferimenti normativi sono:

i) l'articolo 10-bis (Accertamenti in materia di micro-invalidità conseguenti ad incidenti stradali) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", gli articoli 128, 135, 285, 287, 303, 316 del CAP; ii) gli articoli 29, 32 e 34 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"; iii) il comma 3 dell'articolo 21 (Misure per l'individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese".

Per l'articolo 15 (Portabilità dei fondi pensione) i riferimenti sono gli articoli 3, 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 recante "Disciplina delle forme pensionistiche complementari".

CAPO II – Comunicazioni – Articoli 16 – 17

Per l'articolo 16 (Eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di comunicazioni elettroniche e di media audiovisivi) il riferimento normativo è costituito dall'articolo 1 (Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e libertà di recesso dai contratti

con operatori telefonici, televisivi e di servizi internet) del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese".

CAPO III - Servizi postali – Articolo 18

Per l'articolo 18 (Apertura al mercato della comunicazione a mezzo posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni al Codice della strada) il riferimento normativo è il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 recante "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio" ed in particolare i) l'articolo 2, comma 14 ii) l'articolo 4 iii) l'articolo 5, comma 2 iv) l'articolo 10, comma 1 v) l'articolo 21, comma 3.

CAPO IV – Energia – Articoli 19-22

Per l'articolo 19 (Abrogazione disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici) il riferimento normativo è il comma 2 dell'articolo 22 (Individuazione dei clienti idonei) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144".

Per l'articolo 20 (Abrogazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica) il riferimento normativo è il comma 2 dell'articolo 35 (Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori) del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE".

Per l'articolo 22 (Concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione) il riferimento normativo è il comma 17 dell'articolo 83-bis (Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria».

CAPO V - Servizi bancari – Articoli 23-25

Per l'articolo 24 (Strumenti per favorire il confronto tra servizi bancari) il riferimento normativo è costituito dalla Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

Per l'articolo 25 (Potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e mutui) il riferimento normativo è l'articolo 28 (Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo) del decreto-legge 24 gennaio 2012,

n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”.

CAPO VI - Servizi professionali – Articoli 26-32

Per l'articolo 26 (Misure per la concorrenza nella professione forense) il riferimento normativo sono i commi 3, 4 e 6 dell'articolo 4 (Associazioni tra avvocati e multidisciplinari), l'articolo 5 (Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria) e il comma 5 dell'articolo 13 (Conferimento dell'incarico e compenso) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.”

Per l'articolo 27 (Misure per la concorrenza nel notariato) il riferimento normativo è dato dal comma 1 dell'articolo 4, dal comma 2 dell'articolo 26, dal comma 2 dell'articolo 27 e dal comma 1, lettera c) dell'articolo 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 recante “Ordinamento del notariato e degli archivi notarili”.

Per l'articolo 28 (Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili ad uso non abitativo) non sono presenti specifici riferimenti normativi, ad eccezione dell'articolo 812 c.c. di definizione dei beni immobili.

Per l'articolo 29 (Modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata) il riferimento è l'articolo 2463-*bis*, istitutivo di questa particolare forma di Srl.

Per l'articolo 30 (Sottoscrizione digitale di alcuni atti) il riferimento normativo principale è relativo al Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, ed in particolare è dato dagli articoli 21 (Documento informatico sottoscritto con firma elettronica) e 25 (Firma autenticata).

Per l'articolo 31 (Svolgimento in forma associata di attività professionali) il riferimento normativo è il comma 1 dell'articolo 24 (Norme in materia di attività di assistenza e consulenza) della legge 7 agosto 1997, n. 266 “Interventi urgenti per l'economia”.

CAPO VII - Servizi sanitari – Articolo 32

Per l'articolo 32 il riferimento normativo è costituito dall'articolo 7 (Titolarità e gestione della farmacia) della legge 8 novembre 1991, n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico”.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

La legge annuale della concorrenza 2015 va ad incidere al Capo I relativo alle assicurazioni, su alcuni articoli del *Codice delle assicurazioni private*, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. In particolare, l'articolo 132, comma 1 viene sostituito, con conseguente modifica dell'articolo 32, commi 1-*bis* e 1-*ter* del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Altri articoli modificati sono il 133, comma 1, terzo periodo, il 134, il 135, il 138, il 139, il 170-*bis*, il 128. Sempre in materia di assicurazioni viene integrato l'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con

modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, modificato il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Sono abrogati l'articolo 32, il comma 3-quater e l'articolo 34, i commi 1 e 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.

Relativamente alla norma sulla portabilità dei fondi pensione (art. 15), viene modificato il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (articoli 3, 11 e 14).

Al capo II, relativo alle comunicazioni, viene modificato l'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

Relativamente al capo III, servizi postali, viene modificato il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (articoli 2, 4, 5, 10, 21).

L'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 è abrogato a decorrere dal 10 giugno 2016.

L'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 è abrogato a decorrere dal 10 giugno 2016.

Relativamente al capo IV, energia, a far data dal 1° gennaio 2018, all'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è soppresso e all'art. 35, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e successive modificazioni, il comma 2 è soppresso. Inoltre, vengono apportate delle modifiche all'art. 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Al capo V, servizi bancari, viene modificato l'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Al capo VI, servizi professionali, viene modificato l'articolo 4 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e la legge 16 febbraio 1913, n. 89, l'articolo 2463-bis del Codice Civile è abrogato il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

L'articolo 4, comma 4, e l'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono abrogati.

Infine, al capo VII, Servizi Sanitari, viene modificato l'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e contestualmente è abrogato il comma 4-bis del medesimo articolo 7.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione, in considerazione dell'ascrivibilità delle materie regolamentate nell'ambito della

disciplina della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva statale, con esclusione di ipotesi di invadenza di competenze regionali e locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento regolatorio è coerente e compatibile con i principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza dell'intervento statale nelle funzioni amministrative di cui all'art. 118 c.1 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento non contempla rilegificazioni né strumenti di delegificazione né norme specifiche di semplificazione normativa, pur inquadrandosi nella più ampia azione di semplificazione e miglioramento dell'ambiente di *business*, perseguita dal Governo, per favorire lo sviluppo economico del Paese e la crescita occupazionale, intervenendo sulla rimozione di ostacoli regolatori all'apertura dei mercati di riferimento.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Nelle passate legislature sono stati presentati in Parlamento, in materia di concorrenza, diversi disegni di legge, tra i quali si ricordano "Disposizioni sulla legge per la concorrenza" (S.3528 - 14ª Legislatura), presentato dal Sen. Enrico Morando (DS) e altri, "Promozione della concorrenza e incentivazione della competitività nella professione notarile" (S.1734 - 15ª Legislatura), presentato dal Sen. Stefano Cusumano (Misto, Popolari-Udeur), e "Norme per il mercato e la concorrenza" (C.3814 - 16ª Legislatura), presentato dall' On. Linda Lanzillotta (Misto, Alleanza per l'Italia) e altri.

Nella legislatura in corso, risultano presentati i seguenti disegni di legge: "Norme per il mercato e la concorrenza nonché deleghe in materia di liberalizzazioni nei settori dell'energia e delle attività bancarie" (S. 1156), presentato dall' Sen. Linda Lanzillotta (PD) e altri, "Disposizioni per la riorganizzazione e l'efficienza del mercato dei prodotti petroliferi e per il contenimento dei prezzi dei carburanti per uso di autotrazione" (S. 399) presentato dal Sen. Scilipoti e altri (Fi-PDL), "Disposizioni per la riorganizzazione e l'efficienza del mercato dei prodotti petroliferi e per il contenimento dei prezzi dei carburanti per uso di autotrazione" presentato dal Sen. Antonio De Poli (AP – NCD,UDC) e "Modifiche al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti" (S. 147), presentato dal Sen. Sergio Divina (LN - Aut).

Per il settore assicurativo risultano presentati i seguenti disegni di legge:

Risultano presentati presso le Camere i seguenti progetti di legge vertenti su temi analoghi:

- A.C.547 di iniziativa dell'On. Renzo Carella (PD), recante Modifiche al capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti l'esercizio dell'attività professionale di perito assicurativo e altre disposizioni in materia di accertamento e liquidazione dei sinistri, nonché delega al Governo per l'istituzione di un ente previdenziale per i periti assicurativi
- A.C.501 di iniziativa dell'On. Guglielmo Vaccaro (PD), recante Modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di disciplina dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti e di risarcimento in forma specifica e riparazione dei danni nei sinistri con soli danni alle cose
- A.C.2129 di iniziativa dell'On. Fabio Lavagno (SEL) e altri, recante Introduzione dell'articolo 135-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente l'istituzione della banca di dati nazionale dei veicoli coperti dall'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi
- A.C.2355 di iniziativa dell'On. Leonardo Impegno (PD) e altri, recante Modifica all'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di determinazione del premio dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti
- A.C.2469 di iniziativa dell'On. Marco Di Stefano (PD) e altri, recante Modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti
- A.C.2505 di iniziativa dell'On. Antonino Minardo (NCD) recante Modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti
- A.C.2684 di iniziativa dell'On. Sara Moretto (PD) e altri, recante Modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti il risarcimento del danno e l'esercizio dell'attività di perito assicurativo nell'ambito della disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti
- A.C.2708 di iniziativa dell'On. Andrea Colletti (M5S) recante Modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e altre disposizioni in materia di disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, di risarcimento dei danni e di organizzazione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
- A.C.2733 di iniziativa dell'On. Raffaello Vignali (NCD), recante Modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti il risarcimento del danno e l'esercizio dell'attività di perito assicurativo nell'ambito della

disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti

- A.C.2856 di iniziativa dell'On. Gessica Rostellato (Misto) recante Modifica all'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente la libertà di scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dell'assicurato nell'ambito della disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti
- A.S.684 di iniziativa del Sen. Gian Carlo Sangalli (PD) e altri, recante Modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di risarcimento civile
- A.S.1501 di iniziativa del Sen. Salvatore Tomaselli (PD) e altri, recante Disposizioni in materia di assicurazioni per responsabilità civile auto

Tuttavia per nessuno dei citati progetti di legge è stato avviato l'esame.

Solo nel caso dell'ulteriore progetto di legge A.C. 1063, di iniziativa dell'On. Alfonso Bonafede (M5S) e altri, recante Modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale, è stato avviato l'esame parlamentare, ma soltanto al livello di istruttoria prelegislativa, mediante lo svolgimento di audizioni. Allo stato non è stato dato avvio alla fase di presentazione e discussione delle proposte emendative.

In relazione all'articolo 26 (Misure per la concorrenza nella professione forense) risultano presentati presso le Camere i seguenti progetti di legge vertenti su temi analoghi, il cui esame parlamentare, tuttavia, non risulta essere stato avviato:

- A.C.2643, di iniziativa dell'On. Andrea Colletti (M5S) e altri, recante "Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di ordinamento della professione forense";
- A.C.1171, di iniziativa dell'On. Ernesto Magorno (PD) e altri, recante "Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense";
- A.C.840, di iniziativa dell'On. Anna Ascani (PD) e altri, recante "Modifica all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, concernente la natura e il compenso dell'attività svolta nel tirocinio per l'accesso alla professione forense".

Per l'articolo 27 (Misure per la concorrenza nel notariato), risulta presentato presso il Senato il seguente progetto di legge vertente su temi analoghi, il cui esame parlamentare, tuttavia, non risulta essere stato avviato:

- A.S.1492, d'iniziativa della Sen. Isabella De Monte (PD), recante "Disposizioni per l'equilibrio economico-finanziario della cassa nazionale del notariato e la revisione delle sedi notarili".

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

In via generale con riferimento alla giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di concorrenza si rappresenta che l'ampliamento dei poteri di regolazione economica attribuiti alle Regioni avvenuto con la riforma del Titolo V della Costituzione, ha chiamato la Corte da un lato ad effettuare una delicata *azione* definitoria della nozione di "tutela della concorrenza", dall'altro, affrontare il problema dell'interferenza della potestà legislativa statale in materia con ambiti affidati alla competenza legislativa delle Regioni. Di qui la netta prevalenza del numero delle sentenze originate da ricorsi in via principale dello Stato contro leggi delle Regioni o delle Regioni contro leggi dello Stato, piuttosto che sentenze rese a seguito di questione di legittimità sollevata in via incidentale.

Al fine di stabilire cosa far rientrare nella "tutela della concorrenza", la Corte ha affermato a più riprese (a partire dalla sentenza n.14/2004), che in tale ambito convivono sia un profilo *statico* consistente nel mantenimento di mercati già concorrenziali e tuttavia esposti alle strategie distorsive delle imprese o di soggetti pubblici e un profilo *dinamico*, volto a liberalizzare i mercati e/o a favorire l'instaurazione di assetti concorrenziali.

Ne deriva che nella "tutela della concorrenza" rientra non solo il potere del legislatore statale di dettare la disciplina *antitrust* (con corrispondente divieto di emanare discipline *antitrust* regionali), ma anche (nell'ottica dell'affermato carattere "trasversale" della tutela della concorrenza richiamata nella Costituzione) la promozione del mercato e della concorrenza attraverso atti normativi specifici a ciò indirizzati.

Nella citata sentenza la Corte ha precisato che la "tutela della concorrenza" non è, infatti, "una materia di estensione certa", bensì "una funzione esercitabile sui più diversi oggetti". "Quale materia trasversale, la tutela della concorrenza rappresenta un obiettivo, legato a valori costituzionali, tali da consentire allo Stato di "invadere" ambiti legati alle materie di competenza regionale, determinando una situazione di intreccio di competenze".

A livello settoriale, numerosi sono stati gli ambiti di intervento della Corte, tra i quali si segnalano quelli in materia di commercio, professioni, servizio taxi, limiti di operatività delle società pubbliche con riferimento ad alcune norme liberalizzatrici contenute nei c.d. decreti Bersani (l. 248/2006 e l. n. 40/2007) ed in materia di distribuzione al dettaglio di farmaci, con specifico riguardo ai profili attinenti ai periodi di apertura e alla presenza sul territorio.

Esiste altresì una cospicua giurisprudenza amministrativa in tema di concorrenza, derivante dalle impugnazioni dei provvedimenti dell'Autorità Antitrust.

Avuto riguardo alla giurisprudenza civile, il tema della concorrenza è stato prevalentemente affrontato in relazione ai profili civilistici conseguenti ai citati provvedimenti dell'Autorità (risarcimento danni), ovvero ai profili di tutela dei consumatori e degli utenti (specie in applicazione di norme di derivazione comunitaria), nonché in tema di concorrenza sleale nel rapporto tra concorrenti.

Va segnalato che le novelle contenute ai commi 1 e 3 dell'art. 7 intendono recepire nella legislazione sul risarcimento del danno da macro e microlesioni causate dalla circolazione di veicoli a motore le linee fondamentali della giurisprudenza di legittimità concernenti la ricostruzione del sistema di risarcibilità del danno non patrimoniale (Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 26972 dell'11 novembre 2008).

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità in materia di concorrenza.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.**

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano avviate procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sui medesimi o analoghi oggetti ricompresi nell'intervento normativo .

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento normativo è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sussistere sugli specifici ambiti di riferimento incisi dall'intervento regolatorio precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, né si ha notizia di giudizi pendenti sui medesimi o analoghi oggetti di cui allo schema di disegno di legge.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali né giudizi pendenti dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Tenuto conto delle linee di indirizzo di armonizzazione dettate dal diritto dell'Unione europea, anche in applicazione delle disposizioni contenute nei trattati dell'Unione, sia con riferimento alle regole applicabili alle imprese in generale, sia con norme incidenti su singoli settori produttivi e dei servizi, a livello generale la regolamentazione sulla concorrenza da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea comporta l'applicazione di regole armonizzate per non falsare la concorrenza nel mercato interno.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Nessuna nuova definizione normativa è stata introdotta.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame, e risultano tutti esatti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Il disegno di legge fa ricorso alla tecnica della novella legislativa nei seguenti articoli: da 2 a 13; 15-16; da 18 a 20; 22; da 25 a 27; 29; 32.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sono presenti disposizioni aventi effetto abrogativo implicito.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente, ad eccezione di ciò che riguarda la disposizione, di carattere interpretativo, recata dall'articolo 31, come riportato al punto 1 della Parte I.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, neppure a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Art. 3: con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati ulteriori dispositivi, per i soli requisiti funzionali minimi

necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri.

Art. 7: Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità (art. 139 CAP).

Art. 17: con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste misure per l'identificazione in via indiretta del cliente di telefonia mobile

Art. 18: Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, l'Autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, lettera u-*quater*) del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 determina, a norma dell'articolo 5, comma 4 del predetto decreto legislativo e sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, dello stesso decreto legislativo; allo stesso modo l'autorità determina i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi.

Art. 21: Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono adottate le disposizioni conseguenti degli articoli 19 e 20, con particolare riferimento al monitoraggio dei prezzi nella fase precedente e successiva alla cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, alla garanzia di piena informazione del consumatore in merito alla piena apertura del mercato, alle misure di contrasto alla morosità, alla separazione delle politiche di comunicazione del marchio tra imprese verticalmente integrate, nonché alle ulteriori misure volte a facilitare la mobilità dei clienti e garantire l'efficacia, efficienza, trasparenza e puntualità delle operazioni di *switching* e fatturazione.

Art. 24: In coerenza con la Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono individuati i prodotti bancari maggiormente diffusi tra la clientela per i quali è assicurata la possibilità di confrontare le spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito internet.

Art. 30: Sono previsti un modello standard tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e un modello standard tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo

economico oltre ad una modulistica di accreditamento dei soggetti intermediari presso le CCIAA approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

E' stata verificata, con esito positivo, la congruità dei termini previsti per l'adozione degli atti attuativi sopra riportati.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o riferimenti statistici, oltre quelli già disponibili presso l'Amministrazione proponente, gli organismi di vigilanza e le parti interessate.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1 - CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE**A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.**

In seno ai principali policy makers, tra i quali spicca senz'altro l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, è da tempo maturata la consapevolezza circa la necessità di adottare, per diversi settori dell'economia, importanti misure di riforma della regolazione e di apertura dei mercati. L'esperienza maturata da queste istituzioni indica che l'insufficiente conformazione concorrenziale di numerosi mercati di beni e servizi costituisce non solo un "costo" per consumatori ed imprese, ma anche una delle principali determinanti della relativa concorrenzialità del tessuto produttivo nazionale e un ostacolo significativo alla crescita economica. Tra i principali responsabili dell'insoddisfacente situazione vi sono il contesto istituzionale e la regolamentazione di alcuni comparti soggetti a fallimenti del mercato. Nel primo ambito, la scarsa attenzione per l'efficienza economica si è tradotta in un quadro normativo instabile e poco coerente, in una disciplina dell'attività d'impresa sproporzionata rispetto agli obiettivi, e in un sistema di tutela dei contratti inefficace. I tentativi di riforma avevano in passato mostrato scarsi risultati. Nel secondo ambito, la regolamentazione era soddisfacente solo in alcuni comparti. Le eccessive riserve di attività e la regolamentazione restrittiva rappresentavano un ostacolo alla concorrenza nei servizi professionali. La consapevolezza della rilevanza delle politiche per la concorrenza per favorire la crescita ha dato nuovo impulso, sin dal 2011, alla realizzazione di un vasto programma di liberalizzazione e di riforma dell'ambiente istituzionale in cui operano le imprese.

Tali considerazioni sono pienamente in linea con quanto rilevato anche da diverse istituzioni internazionali (OCSE, FMI, Commissione Europea) che, in questa prospettiva, auspicano che l'Italia porti avanti l'impegno ad adottare la Legge Annuale per la Concorrenza istituita dalla legge 99/2009, quale importante strumento per accrescere la concorrenza, favorire l'ingresso nei mercati di nuove imprese e abbassare il costo di beni e servizi.

Il rinnovamento e rafforzamento dell'economia italiana impongono, dunque, la necessità di adottare interventi strutturali volti a conseguire un miglioramento dell'efficienza dei mercati attraverso un accentuato sviluppo delle dinamiche competitive. I benefici ricavabili da tali riforme sono noti e ampiamente condivisi: assetti regolatori meno restrittivi consentono di generare reddito e occupazione; la rimozione delle barriere all'entrata e dei vincoli ingiustificati che gravano sulle imprese incrementa i tassi di investimento di lungo periodo e la crescita della produttività.

La rilevanza di tali benefici trova conferma nelle valutazioni quantitative di diversi organismi internazionali. La Commissione europea indica che riforme strutturali volte a ridurre i costi di accesso per le imprese e ad aprire i mercati alla concorrenza —anche laddove avvicinarsero solo parzialmente l'Italia alle migliori pratiche europee —potrebbero aumentare il prodotto interno lordo italiano dello 0,3% in cinque anni e dello 0,7% in dieci anni. Ma gli effetti delle riforme pro-concorrenziali possono essere ben più significativi: il Fondo monetario internazionale stima che le

riforme volte ad aumentare la concorrenza e la produttività nei mercati di beni e servizi, specialmente riducendo il costo di fare impresa nel settore “*non-tradable*”, potrebbero aumentare addirittura di oltre il 4% in termini reali il prodotto interno lordo italiano in cinque anni e di oltre l’8% nel lungo termine.

Si rappresentano, nel seguito, le principali criticità riscontrate nelle aree omogenee di regolazione (AOR) oggetto di intervento, secondo la partizione recata dall’articolato:

- settore assicurativo (artt. 2-15): in materia di disciplina dell’RCAuto i maggiori problemi sono legati ai costi eccessivi a carico dell’assicurato, alle inefficienze del mercato e agli ostacoli alla mobilità della domanda a causa di una concorrenza reale ed efficace che stenta ad affermarsi. In Italia, in base ad un recente studio pubblicato dall’ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici) e presentato in senato il 30 gennaio 2014, risulta che il prezzo medio della polizza RC Auto per cliente è di 491 euro, 213 euro in più rispetto alla media di 278 euro nei quattro maggiori Paesi europei: Francia, Spagna, Germania e Regno Unito. La differenza è essenzialmente dovuta ai maggiori costi sostenuti per diversi elementi tra i quali si ricordano l’elevata incidenza dei contenziosi, gli elevati risarcimenti in caso di morte o di danni non patrimoniali, la numerosità di frodi non rilevate per limitati strumenti di contrasto e il basso tasso di riparazione in reti convenzionate. Secondo le ultime statistiche dell’IVASS, il prezzo medio per la garanzia rc auto nel terzo trimestre del 2014 è stato pari a 489 euro e il 50 per cento degli assicurati paga più di 440 euro. La variazione del prezzo medio/mediano su base trimestrale è stata pari a +0,2/0,1 per cento e gli aumenti avvengono a scapito degli assicurati più giovani (+0,2 per cento) e dei più anziani (+0,5 per cento). Nelle province in cui il prezzo medio è più alto esiste un maggiore appiattimento dei prezzi: le differenze tra il prezzo pagato in classe 1 e quello pagato nelle classi 11-18 sono minori nelle province in cui il prezzo medio è più elevato. La clausola di bonus protetto (una condizione della garanzia r.c. auto che consente di bloccare la classe di merito interna in caso di un primo sinistro pagato o riservato) è presente nel 20 per cento dei contratti. Sebbene tale clausola debba in teoria generare aumenti del premio, in pratica viene usata dalle compagnie per fidelizzare gli assicurati più virtuosi: nei contratti in cui è presente, il premio costa in media 60 euro in meno. Solo il 50 per cento delle imprese offre tale clausola, che appare poco legata alla dimensione dell’impresa ed è maggiormente diffusa nei contratti degli assicurati residenti nelle regioni del centro-nord.

Per l’articolo 15 (Portabilità dei fondi pensione) la problematica affrontata dall’intervento riguarda l’esistenza di residuali rigidità del sistema regolatorio che non facilitano la libertà di scelta del lavoratore nella gestione della propria posizione individuale. Alla fine del 2014 gli iscritti totali alla previdenza complementare erano 6,585 milioni; al netto delle uscite, la crescita nell’anno di circa 380.000 unità (+6,1%). Gli iscritti ai PIP “nuovi” (piani individuali pensionistici di tipo assicurativo conformi al D. Lgs. 252/2005) sono 2,454 milioni, circa 320.000 in più (+15%) rispetto all’anno precedente; il ritmo di crescita, seppur sostenuto, è decelerato rispetto al 18,9 registrato nel 2013. Nei fondi pensione aperti gli iscritti sono aumentati di 69.000 unità (+7%), portando il totale degli aderenti alla fine del 2014 a quota 1,053 milioni. A fine 2014, gli iscritti totali ai fondi negoziali sono 1,944 milioni, quasi tutti sono lavoratori dipendenti privati; nell’anno trascorso hanno perso circa 6.000 aderenti, confermando la tendenza decrescente degli ultimi anni.

- settore comunicazioni (artt. 16-17): le criticità affrontate dal provvedimento riguardano i problemi, rilevati dall’AGCOM in considerazione dell’elevato numero di segnalazioni di

disservizi, dovuti ad una non completa trasparenza sulle spese e sugli altri elementi contrattuali che i consumatori si trovano ad affrontare in caso di cambio di fornitore di servizi di telefonia, comunicazioni elettroniche e media audiovisivi. La non sufficiente trasparenza limita la mobilità dei consumatori e si ripercuote con effetti negativi in termini di effettività della concorrenza. Il cambio di operatore telefonico comporta sempre, ad esempio, dei costi a carico del cliente, normalmente identificati come “costi di disattivazione” (dai 40 ai 100 euro circa), che devono comunque essere giustificati dai costi effettivamente sostenuti dall’operatore. La problematica riguarda un’ampia platea di utenti: secondo i dati della Relazione Annuale 2014 dell’AGCOM, gli italiani che hanno cambiato gestore, nel 2013, sono stati oltre 16 milioni e, a partire dal 2005, il servizio di portabilità- MNP - *Mobile Number Portability*- ha consentito di “portare” oltre 65 milioni di numeri. In considerazione del cospicuo numero di segnalazioni e denunce pervenute all’Autorità Garante per le Comunicazioni, aventi a oggetto disservizi nel trasferimento delle utenze su rete fissa, è stato avviato un programma di attività ispettive presso i principali operatori al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina regolamentare (delibera n. 274/07/CONS e s.m.i.) relativa alle modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso per l’utenza residenziale. Particolare attenzione è stata volta alla verifica che le procedure di passaggio fossero effettuate arrecando il minimo disservizio all’utente finale e garantendo la continuità del servizio. Nel corso dell’attività ispettiva, condotta dal mese di giugno 2013 fino a tutto il mese di aprile 2014, è stato esaminato in dettaglio un campione pari al 20% delle denunce inviate sullo stesso oggetto dagli utenti. Cinque le fattispecie di disservizio più ricorrenti: 1) i ritardi nella procedura di passaggio – con conseguente sospensione dei servizi per diversi giorni; 2) i disservizi associati al mancato rientro dell’utenza presso l’operatore *donating*, in caso di difficoltà tecniche al trasferimento ovvero di mutata volontà dell’utente ed esercizio del diritto di ripensamento entro i 10 giorni; 3) il trasferimento non richiesto delle utenze; 4) la ricezione di fatture dall’operatore *donating* in seguito al trasferimento dei servizi ad altro operatore; 5) le lamentele riguardanti l’applicazione di costi di disattivazione o costi di recesso per il completamento del processo di migrazione.

Il 46% delle segnalazioni esaminate in sede ispettiva presso gli operatori *donating* sono state oggetto di verifica anche presso l’operatore notificato. In tal modo è stato possibile sia individuare le singole responsabilità degli operatori coinvolti nel processo di trasferimento, sia evidenziare le lacune esistenti nell’interazione tra i sistemi utilizzati dagli operatori per la gestione dei processi di trasferimento. Complessivamente, dalle verifiche condotte si è riscontrata nel 38% circa dei casi esaminati la sussistenza di fattispecie violative della specifica disciplina di settore ovvero delle norme generali di tutela dell’utenza, quali quelle relative alla gestione e alla tracciabilità dei reclami degli utenti e al diritto di recesso/ripensamento, da cui ne è conseguito l’avvio di procedimenti sanzionatori. E’ stata altresì rilevata l’opportunità che gli operatori si dotino di più efficaci presidi, anche sotto il profilo organizzativo e informatico, per superare alcune inefficienze tecniche da cui derivano molte delle anomalie riscontrate (es. disallineamento delle banche dati, rilegamenti manuali di centrale identificabili con difficoltà, KO per problemi tecnici, ecc.).

- settore servizi postali (art. 18): la questione affrontata dal provvedimento riguarda la mancata possibilità per gli operatori del settore di inserirsi in un’area del mercato di riferimento per l’esistenza una residua riserva postale, posta dalla normativa vigente, detenuta da Poste Italiane ed eliminata con la disposizione in esame, relativa all’esclusiva nell’attività di notificazione degli atti giudiziari e delle violazioni al Codice della strada.
- settore energia (artt. 19-22): la criticità riscontrata in questo ambito è costituita dalla scarsa

mobilità dei consumatori e da dinamiche concorrenziali sui prezzi non sufficientemente sviluppate. Gli articoli intervengono sulla disciplina transitoria della c.d. “maggior tutela” per i consumatori domestici di gas naturale e per i consumatori domestici e Pmi di energia elettrica. In particolare viene individuata nel 1 gennaio 2018 la data entro la quale la totalità dei consumatori dovranno rifornirsi sul libero mercato, col pieno superamento delle “offerte standard” attualmente definite trimestralmente dall’Autorità per l’energia e che si applicano a tutti quei consumatori che non abbiano individuato un fornitore. Tale riforma appare necessaria a garantire l’evoluzione del mercato in una direzione pro-concorrenziale, coerentemente con quanto auspicato dall’Agenzia europea per la cooperazione dei regolatori dell’energia (Acer, *Market Monitoring Report 2014*) e dalla recente Comunicazione della Commissione europea in materia di Unione dell’energia (COM(2015) 80).

Con riferimento all’ articolo 22 si interviene sulla base della necessità di favorire la continuità del processo di razionalizzazione delle rete distributiva dei carburanti per autotrazione, eliminando una normativa discriminatoria contro i nuovi entranti, in materia di “terzo carburante”.

- settore bancario (artt. 23-25): le criticità concorrenziali del settore affrontate dal provvedimento sono quelle relative alla scarsa mobilità della domanda ed alla trasparenza, non ancora sufficiente, sui costi dei servizi offerti, al fine di aumentare il livello di concorrenza ed assicurare una maggiore tutela dei consumatori. In questo modo si intende risolvere le criticità rilevate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (“Indagine conoscitiva sui costi dei conti correnti bancari” - IC 45 del 24/7/2013 ed interventi di *advocacy* ai sensi della legge n. 287/1990) che, nonostante l’introduzione degli indicatori sintetici di costo, ha constatato uno scarso livello di mobilità della domanda e una grande dispersione dei prezzi.
- settore delle professioni (artt. 26- 31): il problema da risolvere riguarda le restrizioni concorrenziali dell’attività notarile e della professione forense presenti nei due ambiti professionali, con particolare riferimento alle limitazioni territoriali. Con specifico riguardo all’articolo 29 (Modifiche alla disciplina della Srl semplificata) per ripercorrere l’evoluzione dell’onere formale richiesto per la registrazione di un atto societario bisogna fare innanzitutto riferimento all’art. 11 della Prima direttiva (testo codificato 2009/101/CE) il quale dispone che tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all’atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l’atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico. Peraltro nel panorama normativo nazionale il legislatore ha già percorso questa strada. In sede di applicazione della direttiva e sino alla legge 340 del 2000, infatti il sistema italiano era basato sul complessivo triplice ordine di controlli preventivi (atto pubblico = notaio; controllo giudiziario = omologazione; controllo amministrativo = registro società prima del 1996 e poi registro delle imprese).

Con l’emanazione della legge n. 340 del 2000, il legislatore ha ridotto a due le verifiche preventive. Peraltro con il D.L. n. 1 del 2012, il legislatore aveva previsto che l’atto costitutivo delle società a responsabilità limitata semplificata, di cui all’art. 2463 bis del c.c., potesse essere redatto anche con semplice scrittura privata, perché firmato digitalmente da tutti i partecipanti, previsione poi eliminata in sede di conversione in legge. A sua volta l’art. 20, comma 7 -bis del D.L. 91/2014, ha previsto una forma di iscrizione al registro delle imprese immediata in presenza di atto pubblico o scrittura privata autenticata. In sostanza il legislatore già da tempo si è indirizzato nel senso dettato dalla direttiva comunitaria che vede i tre controlli preventivi alternativi e non cumulativi tra loro. C’è poi da rilevare che il

rinvio allo statuto standard, approvato dal Governo, attrae a priori la verifica di legalità sostanziale (finora in capo al notaio), residuando quella di regolarità formale in capo all'ufficio del registro delle imprese. La redazione di uno statuto conforme allo standard approvato dal Ministero assolve alla verifica di legalità. Ovviamente lo statuto standard ha delle sue rigidità preimpostate che costituiscono il contrappeso alla semplificazione ed alla riduzione di costi ed adempimenti, ma che gartantiscono la legalità e la perfetta coerenza rispetto al sistema.

Si apre pertanto una ampia possibilità di scelta per il consumatore che potrà optare per il più semplice e meno caro statuto standard, rigido nella sua forma, o l'ordinario e più caro atto notarile più adattabile nei contenuti.

Relativamente all' articolo 30 (Sottoscrizione digitale di alcuni atti), i primi due commi della disciplina propongono misure di semplificazione delle procedure di iscrizione al registro delle imprese, delle cessioni di quote o costituzione di diritti sulle medesime. Secondo i dati dell'Istituto Tagliacarne al 31 dicembre 2010, (*Rapporto 2010 sulle piccole e medie imprese e le economie locali*), si evince che il 99,7% delle imprese operanti in Italia era riconducibile allo schema della PMI (imprese con numero di addetti inferiori a 250), dato sostanzialmente confermato dalla relazione del Garante delle PMI del 6 febbraio 2014. Il dato è importante, ma non si distacca dalla media europea, che si attesta sul 99,2%. Molto più rilevante è il dato relativo alle microimprese, dove il nostro sistema economico appare fortemente incentrato su questo modello, che rappresenta l'83% del complessivo sistema produttivo, contro il 75% del Regno Unito, il 60% della Germania, il 46% dell'Eire. Peraltro, si evince, dal predetto Rapporto, che nel "profondo sud" italiano è dominante il modello dell'impresa monoperonale, che rappresenta insieme alla microimpresa oltre il 90% del tessuto produttivo locale. Orbene, è di tutta evidenza che le cessioni di quote di s.r.l. soprattutto nella pratica dei sub ingressi costituiscono un sistema tradizionale per il movimento delle posizioni soggettive nell'ambito dell'attività di (micro) impresa. Nel caso degli atti di trasferimento di quote, la disciplina sinora vigente prevede di base che siano oggetto d'intervento notarile. Già dal 2008 è stata prevista anche una formula alternativa che prevede il passaggio attraverso il commercialista. La complessità strutturale della norma di cui alla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha provocato addirittura l'intervento della magistratura, che con due decisioni (ordinanza del Giudice del registro di Vicenza del 17 aprile 2009, e sentenza confermativa in sede di gravame del Tribunale vicentino in seduta collegiale) ha ordinato al Conservatore la cancellazione dell'iscrizione di cessione di quota non autenticata da notaio.

È solo il caso di precisare che la materia è regolata oltre che dalle citate norme sostanziali di diritto civile, anche dalla disciplina procedurale introdotta dal Codice dell'Amministrazione digitale, che coordinato con le disposizioni recate dal DPR 581/95 (regolamento di attuazione del registro delle imprese a norma della legge 580/93), in particolare l'articolo 11, comma 4, che dispone «l'atto da iscrivere è depositato in originale, con sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio», crea effettivamente delle difficoltà interpretative, risolte come sopra osservato dalla magistratura vicentina. In ogni caso, il passaggio attraverso un professionista appare richiesto solo per motivi formali. Nel caso della cessione di quote, a seguito della soppressione dei libri soci e del passaggio "ormai a regime" al registro delle imprese delle risultanze aggiornate, al professionista non è richiesto alcun accertamento. Non diversamente per la costituzione di diritti parziali.

In armonia con quanto già realizzato con l'articolo 45 del D.L. 85/2012, è stata data la possibilità di scegliere tra varie opzioni (atto pubblico, scrittura privata, passaggio

attraverso il commercialista, o – e questa è la novità deburocratizzante - direttamente da parte del soggetto stesso, ma utilizzando un modello standard approvato dal Ministero). Sotto il profilo procedurale è stata scelta la formula di cui all'art. 25 del codice dell'amministrazione digitale (di seguito CAD).

Per l'articolo 31 (Svolgimento in forma associata di attività professionali) la criticità affrontata dalla disposizione è relativa all'interpretazione delle norme in materia di attività che possono essere svolte dalle società di ingegneria. In particolare, la questione riguarda i rapporti contrattuali tra privati e società di ingegneria anteriori al 2012, la cui validità potrebbe essere messa in dubbio per interpretazioni giurisprudenziali negative sull'avvenuta abrogazione espressa del divieto di svolgere attività professionali in forma associata previsto dall' articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Si stima che siano 6000 le società di ingegneria attive in Italia con 200.000 persone alle dipendenze.

- settore distribuzione farmaceutica (art. 32): la criticità constatata riguarda il contingentamento, presente nell'attuale sistema, del numero di farmacie presenti nel territorio nazionale, per il quale sussiste una limitazione ad una razionale e soddisfacente distribuzione territoriale degli esercizi farmaceutici, basata sulla domanda dei consumatori, e una limitazione allo sviluppo di una effettiva dinamica concorrenziale nel comparto. Si interviene, pertanto, sull'organizzazione industriale della distribuzione farmaceutica, rimuovendo i due vincoli relativi alla titolarità della licenza farmaceutica limitata ai soli farmacisti (o a società tra farmacisti) e il limite di quattro licenze per società titolare .

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

A livello generale, gli obiettivi di lungo periodo perseguiti con l'intervento normativo sono di natura macroeconomica, con particolare riferimento alla crescita del Pil e all'aumento del reddito e dell'occupazione; gli obiettivi di medio periodo risultano l'aumento della concorrenza e della contendibilità dei mercati dei servizi di riferimento e la tutela dei consumatori; gli obiettivi di breve periodo consistono nell'eliminazione di alcune barriere all'entrata e nella riduzione dei costi per i consumatori.

Si evidenzia che gli obiettivi di lungo periodo sono identici per ogni AOR, mentre quelli di medio e breve periodo assumono un carattere di specificità per ogni singola area di regolazione. Agli obiettivi *macro* di lungo periodo si aggiunge anche quello dell'aumento della sostenibilità del settore previdenziale e del risparmio intergenerazionale, specifici dell'articolo 15.

Nel seguito si evidenziano gli obiettivi di breve e medio periodo per area omogenea di regolazione:

- settore assicurativo (artt. 2-15): gli obiettivi di breve periodo riguardano l'intensificazione della lotta alle frodi in assicurazione, la semplificazione degli obblighi informativi a carico degli intermediari mediante la valorizzazione e l'uso delle risorse web con il sistema di preventivazione pubblica, l'assegnazione di classi di merito e sconti parametrati alla virtuosità degli assicurati, l'implementazione di sistemi di trasparenza sulle variazioni di premio e lo sviluppo delle modalità di utilizzo facoltativo della telematica assicurativa abbinata ai contratti per la copertura rc obbligatoria dei veicoli, attraverso una loro migliore definizione. L'obiettivo di medio periodo è la riduzione dei costi della rc auto.

Per l'articolo 15 (Portabilità dei fondi pensione) gli obiettivi di breve periodo dell'intervento sono rimuovere barriere alla mobilità dei lavoratori e asimmetrie di trattamento tra le

diverse categorie di fondi pensione, con l'introduzione di nuove misure che garantiscano la libertà di scelta del lavoratore nella gestione della propria posizione individuale, anche mediante anticipi in caso di inoccupazione per lunghi periodi. L'obiettivo di medio periodo è favorire una maggiore concorrenza tra i fondi pensione, spingendo i lavoratori a individuare e scegliere quelli in grado di garantire rendimenti più elevati.

- settore comunicazioni (artt. 16-17): l'obiettivo di breve periodo consiste nell'eliminazione dei vincoli esistenti per il cambio di fornitore relativamente alle modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei contratti con operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazione elettronica. L'obiettivo di medio periodo è aumentare il livello di concorrenza e il livello di tutela dei consumatori.
- settore servizi postali (art. 18): l'obiettivo di breve periodo è quello di favorire l'ingresso di nuovi operatori in un'area di attività, finora affidata in via esclusiva al fornitore del servizio universale (Poste Italiane), relativa alle notificazioni di atti giudiziari e violazioni al Codice della strada a mezzo posta. L'obiettivo di medio periodo è quello di promuovere nuove iniziative imprenditoriali nel settore di riferimento, ampliando ulteriormente il mercato contendibile.
- settore energia (artt. 19-22): l'obiettivo è di medio periodo, dal momento che l'intervento intende liberalizzare il prezzo finale nel c.d. regime di maggior tutela a partire dall'anno 2018, per arrivare a significative diminuzioni dei prezzi per l'utenza. Per l'articolo 22 (Concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione) l'obiettivo di breve periodo è l'eliminazione di un vincolo ingiustificato all'apertura di nuovi impianti di distribuzione, collegato alla presenza contestuale di più tipologie di carburanti e l'obiettivo di medio periodo è quello di incentivare gli operatori alternativi ad entrare sul mercato, con conseguente possibile riduzione dei prezzi e razionalizzazione della rete distributiva.
- settore bancario (artt. 23-25): l'obiettivo di breve periodo è quello di aumentare il tasso di mobilità della clientela bancaria, rendere più facile la comparazione dei costi dei conti correnti attraverso un apposito sito internet indipendente, potenziare la trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e mutui e stabilire costi telefonici di accesso ai servizi di assistenza a costi non superiori alla tariffa urbana ordinaria. Gli obiettivi di medio periodo sono aumentare le dinamiche concorrenziali del settore e garantire una maggiore tutela dei clienti.
- settore delle professioni (artt. 26-31): l'obiettivo di breve periodo è quello di rimuovere alcune rilevanti restrizioni concorrenziali dell'attività notarile e della professione forense presenti nei due ambiti professionali. Per gli avvocati l'intervento normativo pro-concorrenziale si sostanzia nell'eliminazione di limitazioni territoriali legate al domicilio per gli associati, nella possibilità di aderire a più associazioni, nell'ingresso di soci di capitale in società tra professionisti e nell'obbligo di fornire sempre il preventivo della parcella per la prestazione professionale. Per i notai l'intervento consiste nell'introdurre misure concorrenziali, eliminando alcune previsioni della legge di settore risalente al 1913 (legge n. 89/2013) relative alla distribuzione delle sedi in collegamento al reddito annuo di almeno 50.000 euro, come media degli ultimi tre anni, alla limitazione dell'esercizio delle funzioni nel territorio del distretto della Corte d'Appello in cui si trova la sede notarile e all'eliminazione della previsione di censura per illecita concorrenza ad altro notaio, nel caso di offerta di riduzioni di onorari, diritti o compensi; con l'obiettivo di breve periodo di ridurre i costi per i clienti, è, inoltre, introdotta la possibilità di effettuare senza atto pubblico compravendite immobiliari ad uso non abitativo di valore catastale inferiore a 100.000 euro, o altre operazioni di modificazione di diritti su tali beni, la possibilità per le SRL semplificate di utilizzare la scrittura privata per la redazione dell'atto costitutivo e la

sottoscrizione digitale di alcuni atti di tipo societario attraverso l'utilizzo di modelli standard tipizzati, anche con l'assistenza di intermediari accreditati presso le Camere di Commercio. Gli obiettivi di medio periodo sono aumentare le dinamiche concorrenziali del settore, con conseguente diminuzione dei costi per i consumatori, e garantire una maggiore tutela dei clienti.

Per l'articolo 31 (Svolgimento in forma associata di attività professionali) l'obiettivo di breve periodo dell'intervento proposto, di carattere interpretativo, è quello di chiarire che le società di ingegneria costituite in forma di capitali o di cooperativa possono operare legittimamente con committenti sia pubblici che privati. L'obiettivo di medio periodo è quello di evitare la nascita di numerosi contenziosi relativi all'attività, anteriore al 2012, svolta da tali società.

- settore distribuzione farmaceutica (art. 32): l'obiettivo di breve periodo è l'eliminazione di un vincolo ingiustificato alla libertà di organizzazione dell'attività di impresa. L'obiettivo di medio-lungo periodo è la modernizzazione della distribuzione farmaceutica, la differenziazione dell'offerta e la riduzione dei prezzi per i consumatori.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Misurare quanto intensamente operi la concorrenza è concettualmente complesso. Indicatori strutturali, spesso utilizzati, quali gli indici di concentrazione, richiedono di definire precisamente lo specifico mercato di riferimento (ciò risulta particolarmente difficoltoso per i mercati aperti).

Qui interessa, invece, disporre di misure sintetiche, riferite a interi comparti, relative ai "comportamenti anti-concorrenziali". Si propone quindi l'adozione congiunta di una serie di indicatori che approssimano diversi aspetti dell'operare (o meno) del processo concorrenziale:

indicatori di esposizione alla concorrenza potenziale (in particolare internazionale)

indicatori di esposizione alla concorrenza effettiva (tassi di entrata e uscita delle imprese);

Indice di Lerner: misura il potere monopolistico di una impresa ed è definito come

$$IL = \frac{p - cm}{p}$$

Dove p è il prezzo praticato e cm è il costo marginale. Quanto maggiore è la distanza tra i due, tanto maggiore è il potere monopolistico di una impresa.

Indice di Herfindahl-Hirschman (HHI): usato soprattutto per misurare il grado di concorrenza presente in un determinato mercato. L'indice è dato dalla somma dei quadrati delle quote di mercato (esprese in percentuale) detenute da ciascun agente.

$$HHI = \sum_{i=0}^n (q_i * 100)^2$$

Dove q_i è la quota detenuta da ogni singola impresa del mercato. Il valore di HHI è sempre positivo e al massimo pari a 10.000, nel caso vi sia un solo agente nel mercato.

Secondo le "US Merger Guidelines", un valore di HHI compreso tra 1.500 e 2.500 indica un mercato moderatamente concentrato, mentre un valore superiore ne indica uno fortemente concentrato.

Se presi singolarmente potrebbero non essere in grado di offrire un quadro completo dell'operare della concorrenza nell'economia italiana, la loro lettura congiunta offre elementi di valutazione più solidi.

Indicatori di intensità della concorrenza

Un indicatore di esposizione alla concorrenza internazionale (*import penetration*) conferma come in tutti i grandi paesi europei la manifattura sia molto più esposta alla concorrenza internazionale

di quanto non lo siano i servizi; nel confronto tra i diversi paesi l'Italia appare meno esposta alla concorrenza delle principali economie europee (in particolare nella manifattura).

L'uscita dal mercato rappresenta – insieme all'entrata – un canale rilevante nell'assicurare un efficiente *turnover* di imprese. Se tra le piccole imprese, con pochi "interlocutori" (finanziatori, clienti e fornitori) questo può avvenire a costi relativamente bassi anche in assenza di una disciplina specifica, per le imprese di dimensioni maggiori è essenziale che vi sia un'adeguata normativa fallimentare che assicuri la sopravvivenza e la ristrutturazione (con una riallocazione delle risorse) delle imprese in crisi con valore atteso positivo e invece favorisca l'uscita dal mercato – a costi contenuti e in tempi rapidi – di quelle non più in grado di produrre valore. Se non esiste un criterio univoco per valutare l'efficacia di una legge fallimentare, la sua efficienza può essere misurata in termini di costi e tempi delle procedure.

Molte delle misure contenute nel Ddl, inoltre, potrebbero avere un impatto su indicatori elaborati da organizzazioni ed enti di ricerca nazionali e internazionali, pubblici e privati. In particolare, diversi settori vedranno migliorare la propria valutazione nell'ambito di indicatori quali "Product Market Regulation" dell'Ocse e "Doing Business" della Banca mondiale.

Si riporta, nel seguito, la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi, suddivisi per articoli:

Art 2-14: Nell'ambito assicurativo, il principale indicatore dell'avvenuto raggiungimento degli obiettivi prefissati è rappresentato dalla progressiva e strutturale riduzione delle frodi (numero di frodi rilevate nell'anno x,y,z/numero di frodi rilevate nell'anno 2014) e la corrispondente riduzione degli oneri assicurativi per i consumatori, corrispondente alla prospettata diminuzione dei premi di polizza pagati dagli assicurati, a parità di diritti tutelati (rilevazioni effettuate dall'IVASS sull'andamento dei premi).

Art.15. aumento di lavoratori che ricorrono alla portabilità del fondo (valore incrementale del numero di lavoratori che si spostano nell'anno di valutazione rispetto all'anno 2014). Grazie alla maggiore concorrenza, ci si attende, inoltre, un miglioramento dei più comuni indicatori di *performance* dei fondi pensione, quali i tassi di adesione dei lavoratori e i rendimenti medi dei fondi.

Art. 16-17. A seguito di una maggior trasparenza, mobilità della domanda e quindi del livello di concorrenza ci si attende un miglioramento dei più comuni indicatori di mobilità della domanda (*churn rate*, i.e. tasso di abbandono della clientela) nonché di indicatori relativi ai prezzi medi dei servizi di comunicazione, attraverso i rilevamenti effettuati annualmente dall'AGCOM.

Art.18. Numero di società entranti nell'area di attività, oggetto dell'intervento, nel mercato di riferimento. Indicatori rilevanti ai fini della valutazione degli effetti saranno anche gli indici di concentrazione nell'ambito del mercato e il costo medio del recapito degli atti giudiziari e delle notifiche di sanzione.

Artt.19-21. Gli indicatori più rilevanti ai fini della valutazione delle norme in questione saranno gli indici di concentrazione nei mercati di riferimento (secondo i casi, nazionale o regionali) e i tassi di *switching*.

Art.22. Indicatori rilevanti per valutare l'impatto della norma nel medio termine saranno gli indici di concentrazione dal lato dell'offerta e la marginalità media degli operatori.

Art. 23-25. Gli indicatori più rilevanti per valutare l'impatto della norma sono l'indice di concentrazione dei correntisti, la dispersione dei prezzi dei conti correnti ed il tasso di mobilità dei correntisti.

Art. 26 numero di società di persone, di capitali o cooperative costituite per l'esercizio della professione forense

Art. 27 aumento del numero di notai per distretto notarile – stima della diminuzione media di alcuni compensi notarili

Art. 28: Numero di atti stipulati dagli avvocati, tenuto conto del risparmio di spesa in capo ai clienti. Verifica a breve e ripetuta a medio termine.

Art. 29: numero di atti costitutivi di Srl semplificata redatti per scrittura privata negli anni di valutazione e rapporto percentuale sul totale degli atti costitutivi di Srl semplificata redatti nei medesimi anni. Risparmio per le imprese, in termini economici e di tempo, da misurarsi a breve periodo (un anno dall’emanazione) e da rivalutarsi a medio periodo (un quinquennio) rispetto ai dati storici 1996/2012 e 2012/2015.

Art. 30: percentuale di utilizzo della modalità digitale (Atti effettuati in modalità digitale/Totale degli atti effettuati nelle varie modalità nell’anno di riferimento) Misurazione dei costi nelle varie modalità opzionali e percentuale di risparmio collegata alla modalità digitale (es.: Costo modalità digitale/ costo modalità per atto notarile). Misurazione del tempo necessario per l’utilizzo della modalità digitale e raffronto con i tempi necessari nelle altre modalità.

Art. 31: riduzione o eliminazione del contenzioso (numero di casi di contenzioso esistenti nell’anno di valutazione/numero di casi di contenzioso esistenti al 2014)

Art.32: Numero di società di capitali titolari di farmacie costituite. Tasso di incremento di tale numero negli anni successivi al primo. Andamento del numero di licenze per società titolare. A livello più generale, verrà esaminato l’indicatore relativo al livello medio dei prezzi delle specialità farmaceutiche e non farmaceutiche vendute presso le farmacie e la marginalità media sui farmaci stessi.

D) L’indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell’intervento regolatorio.

Art. 2 – 14: I destinatari delle disposizioni relative al segmento assicurativo sono le imprese di assicurazione, gli intermediari assicurativi, gli operatori dell’indotto (tra cui gli autoriparatori), l’istituto di vigilanza e i consumatori assicurati per la RC Auto.

Art.15. Destinatari della norma sono tutti gli operatori di mercato – sia fondi negoziali sia fondi aperti – nonché i lavoratori e le parti datoriali.

Art. 16-17. I destinatari interessati dagli articoli in questione sono gli operatori dei servizi di telefonia, di comunicazioni elettroniche e di media audiovisivi da un lato, e la loro clientela dall’altro.

Art.18. L’intervento riguarda Poste Italiane, gli operatori alternativi e tutte le Amministrazioni Pubbliche.

Artt.19-21. L’intervento riguarda tutte le famiglie e, limitatamente all’energia elettrica, le Pmi alimentate in bassa tensione, con meno di 50 dipendenti e con un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro. La norma ha inoltre effetto su alcuni *stakeholder* pubblici, quali l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico e l’Acquirente unico Spa.

Art.22. Sono interessati gli operatori (sia le compagnie verticalmente integrate, sia le “pompe bianche”, sia la grande distribuzione organizzata) e l’intera platea dei consumatori. La norma inoltre ha profili di interesse delle Regioni.

Art. 23-25. L’intervento riguarda gli istituti bancari, di credito e gli intermediari finanziari e i loro clienti.

Art. 26: Avvocati e loro clienti.

Art. 27: Notai e loro clienti.

Art. 28: Sono interessate sia le famiglie che le imprese indifferentemente.

Art. 29: Imprenditori di ogni categoria merceologica e di ogni dimensione.

Art. 30: Tutte le imprese (principalmente le PMI).

Art. 31: Le società che operano nel settore dell'*engineering*.

Art. 32: Dal lato dell'offerta la norma interessa gli attuali proprietari delle farmacie e i potenziali nuovi entranti. Dal lato della domanda essa riguarda la totalità dei consumatori di prodotti distribuiti nelle farmacie.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Il provvedimento, sebbene caratterizzato da un elevato livello di complessità ed articolato per settori di intervento omogenei, è stato predisposto sulla scorta delle proposte di riforma trasmesse dall'Antitrust nella segnalazione al Parlamento e al Governo ai fini della legge annuale per la concorrenza (AS1137), su cui sono state acquisite le principali osservazioni e valutazioni formulate dagli stakeholder, coinvolti nei tavoli di confronto nella fase istruttoria di consultazione.

Anche attraverso la valutazione delle istanze comunque pervenute da parte dei principali portatori di interesse, è stata garantita la valutazione complessiva delle posizioni rappresentate e delle richieste avanzate durante il processo di stesura del disegno di legge.

SEZIONE 3 - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

Art. 2 - 14: Per il settore assicurativo, l'opzione di non intervento avrebbe vanificato gli effetti del processo di liberalizzazione già avviato nel 2012, lasciando inattuate talune delle principali novità pur introdotte nei decreti nn. 1, 95 e 179, per le quali la prassi operativa ed amministrativa aveva richiesto specifici adeguamenti e circoscritti miglioramenti.

L'intervento proposto, tra l'altro, nell'implementare gli strumenti di lotta alle frodi in fase di accertamento e liquidazione dei danni, nonché valorizzando la libertà contrattuale delle parti connessa al riconoscimento di specifici sconti per gli assicurati, completa il processo di efficientizzazione del settore, rendendo strutturali e progressive le riduzioni dei premi di assicurazione come richiesto dalla più ampia strategia di Governo.

Art.15: L'ipotesi di non intervento avrebbe impedito un pieno sviluppo dei fondi pensione, senza alcun beneficio per i lavoratori e per i mercati.

Art. 16-17: L'assenza di intervento avrebbe causato una minore tutela del consumatore finale in termini di scarsa trasparenza e minore mobilità. Dal punto di vista degli operatori il mancato intervento avrebbe causato minore concorrenza comportando una maggiore stabilità delle quote di mercato degli operatori e la riduzione degli incentivi ad una maggior efficienza.

Art.18: L'assenza di intervento avrebbe mantenuto in essere una riserva legale non giustificata, specialmente alla luce del processo di privatizzazione di Poste Italiane.

Artt.19-21: L'assenza di intervento avrebbe implicato il mantenimento in essere di una disciplina dichiaratamente (e necessariamente) "transitoria" i cui benefici sono dubbi. L'intervento, anche sulla scorta delle più recenti indagini prodotte da Aegsi, è caratterizzato da estrema gradualità, allo scopo di impedire comportamenti opportunistici da parte degli operatori.

Art.22: L'opzione zero avrebbe fortemente disincentivato l'ingresso di nuovi operatori, impedendo così l'evoluzione del settore.

Art. 23-25: L'opzione zero non è risultata perseguibile in assenza di comportamenti di regolazione spontanea da parte degli operatori privati.

Art. 26: L'opzione zero non è risultata perseguibile in assenza di comportamenti di regolazione spontanea pro-concorrenziale da parte dei professionisti interessati dall'intervento (avvocati).

Art. 27: L'opzione zero non è risultata perseguibile in assenza di comportamenti di regolazione spontanea pro-concorrenziale da parte dei professionisti interessati dall'intervento (notai).

Art. 28: L'opzione zero non avrebbe consentito l'introduzione di nuovi entranti nell'area di attività di riferimento.

Art. 29: L'opzione zero, in assenza di un intervento di riduzione spontanea dei costi da parte dei professionisti, non avrebbe reso possibile l'introduzione della semplificazione relativa alla modalità di redazione dell'atto costitutivo della SRL semplificata con i minori costi che ne deriveranno per gli imprenditori che opteranno per la scrittura privata

Art. 30: L'opzione zero, in assenza di esplicita regolazione, non avrebbe permesso di sviluppare adeguatamente un più diffuso utilizzo della firma digitale nella sottoscrizione di atti societari.

Art. 31: Il mancato intervento normativo, a carattere interpretativo, potrebbe portare alla dichiarazione di nullità di un numero rilevante di contratti.

Art. 32: L'opzione zero appare non idonea a risolvere gli attuali, rilevanti problemi della distribuzione farmaceutica, la cui sostenibilità di lungo termine è pregiudicata sia dall'impatto della crisi economica, sia dalla tendenza a ridurre la spesa pubblica farmaceutica, come più volte rappresentato dalle organizzazioni di rappresentanza delle farmacie e dallo stesso Ministero della Salute.

SEZIONE 4 - OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

Art. 2 – 14: L'intervento nel settore assicurativo, riprendendo e migliorando alcune delle proposte già all'esame del Governo e del Parlamento (decreto-legge n. 145 del 2013, nonché AC2126), risponde al bilanciamento degli interessi rappresentati dagli attori del mercato, avvenuto in esito agli approfondimenti già intervenuti nel corso del 2013.

Talune delle scelte formulate e più sopra meglio descritte, tra cui quelle relative all'utilizzo facoltativo della telematica assicurativa abbinata alla polizza rc auto, la generalizzazione dei sistemi di risarcimento in forma specifica, divieto di cessione del credito e identificazione dei testimoni dei sinistri con soli danni a cose, risultano il miglioramento di proposte già all'attenzione delle parti sociali, come pur avvenuto in sede parlamentare per gli interventi in materia di onnicomprensività del danno non patrimoniale alla persona per lesioni di lieve e non lieve entità.

Ulteriori interventi, caratterizzati dalla necessità di coordinare la disciplina vigente con la normativa intervenuta, ovvero con le richieste dell'Istituto di vigilanza ed in esito ad esigenze di tipo socio-economiche, rispondono all'opportunità di migliorare norme già adottate, come in materia di creazione dell'archivio informatico antifrode presso l'IVASS, nonché di garantire il massimo della tutela dei danneggiati, come in tema di massimali rc auto, con riferimento a particolari veicoli esposti ad un'elevata rischiosità in caso di sinistro.

Art.15. L'intervento è il frutto di una attenta rivisitazione della disciplina della previdenza complementare, che si ricollega all'ampio dibattito svoltosi durante la sua genesi. Alla luce della *performance* dei fondi pensione negli ultimi anni, nonché delle preferenze rivelate dai lavoratori con le loro scelte di aderire alla previdenza complementare, si è valutato che garantire piena mobilità per i lavoratori fosse l'unica alternativa percorribile alla conservazione dello *status quo*.

Art. 16-17. Gli articoli 16 e 17 proseguono l'intervento di liberalizzazione previsto dal decreto legge 31 gennaio 2007, n.7. In tal senso, appare coerente con l'impianto normativo esistente proseguire con le medesime modalità di intervento, in perfetto coordinamento con l'attività dell'AGCOM e dell'AGCM di intervento *ex post* attraverso la tutela del consumatore, disciplinata dal codice del consumo.

Art.18. Trattandosi di una decisione relativamente al mantenimento o meno di un'area di riserva legale sul recapito di alcuni prodotti postali, non appare possibile altra forma di intervento regolatorio.

Artt.19-21. Ferma restando la necessità di superare forme di regolamentazione dei prezzi finali per tutte le categorie di consumatori, come stabilito dalle direttive europee, l'alternativa effettivamente disponibile era quella tra il mantenimento dell'attuale disciplina transitoria della maggior tutela e il suo pieno superamento. Quest'ultima opzione è stata giudicata conveniente, sulla base delle motivazioni già esposte: di conseguenza l'attenzione si sposta sulle modalità di attuazione, che sono demandate a un successivo atto e che dovranno essere oggetto di approfondito e specifico confronto con gli *stakeholder* coinvolti, in particolare l'Aeegsi, gli operatori e le rappresentanze dei consumatori.

Art.22. L'intervento predisposto nella bozza del Ddl, consistendo nella rimozione di una barriera all'entrata nel mercato dovuta ad un vincolo esistente nell'ordinamento nazionale, non comportava opzioni regolatorie alternative da esaminare in fase istruttoria perché il problema non poteva essere risolto se non con la soppressione della parte di disposizione contenente il vincolo stesso.

Art. 23-25: Le opzioni di intervento individuate negli articoli incidono su specifici aspetti del rapporto banche-clienti (costo delle chiamate ai servizi di assistenza alla clientela, sito internet indipendente dalle banche quale strumento per favorire il confronto dei costi dei servizi bancari da parte dei clienti, trasparenza nella vendita di polizze accessorie), regolate positivamente sul lato dell'offerta, anche con meccanismi di tipo sanzionatorio, per aumentare il livello di concorrenza e la trasparenza nell'attività degli istituti bancari e per favorire la mobilità della clientela e la tutela dei consumatori. Non state prese in considerazione, al momento, opzioni di intervento alternative o complementari sul lato della domanda per determinare maggiori spinte competitive da parte dei consumatori, ritenendo di dover preventivamente valutare gli effetti concorrenziali indotti con le misure proposte.

Art. 26-27: Le possibili opzioni alternative per spingere maggiormente le dinamiche concorrenziali nel settore della professione forense e nel notariato in esame in sede istruttoria riguardano interventi di carattere più incisivo sull'assetto regolatorio di tali professioni, al momento non percorribili.

Art. 28 - 31: Nella fase istruttoria e di consultazione non sono emerse opzioni alternative praticabili

Art. 32: La principale opzione alternativa (o complementare) all'intervento disegnato dall'articolo in oggetto è rappresentata dalla liberalizzazione della distribuzione dei farmaci di fascia C-Op. Tale opzione, secondo il Ministero della Salute, presenta potenziali rischi legati alla sostenibilità dell'attuale assetto della distribuzione farmaceutica e all'esigenza di controllare la diffusione delle specialità farmaceutica (sebbene, in relazione ai medicinali con obbligo di prescrizione, la domanda non sia elastica al prezzo, in quanto dipende unicamente dalle prescrizioni).

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONI DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

La sezione descrive l'intervento regolatorio prescelto, riportando:

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

Art. 2 - 14: Avuto riguardo agli interventi nel settore assicurativo non sono individuabili svantaggi per i destinatari diretti ed indiretti interessati dalle norme. Con riferimento, invece, ai principali vantaggi delle opzioni prescelte, si segnalano quelli riscontrabili per imprese ed intermediari nella gestione dei processi di accertamento e liquidazione dei danni, ovvero in fase assuntiva, attraverso

l'utilizzo delle informazioni comunicate dall'archivio informatico antifrode e nell'utilizzo delle risorse web per le attività di preventivazione, la disponibilità di specifici strumenti contrattuali volti al controllo delle frodi e, nel contempo caratterizzati dalla valorizzazione della virtuosità degli assicurati (attraverso la previsione di sconti). Si evidenziano, ancora, i vantaggi per gli assicurati, connessi alla maggiore trasparenza e conoscibilità delle variazioni di premio in applicazione del sistema bonus malus, nonché la garanzia dell'applicabilità di una variazione di premio peggiorativa alla classe di merito, inferiore a quella altrimenti applicata in assenza di installazione delle cd. scatole nere sul veicolo. Ancora, al fine di garantire certezza e conoscibilità del valore risarcitorio nei casi di lesioni alla persona in seguito di sinistro stradale, viene adeguata la normativa recata dal Codice delle assicurazioni private in linea con le indicazioni della giurisprudenza, elevando i livelli massimi indennizzabili nei casi di lesioni gravi, ivi comprendendo anche i risvolti del danno morale e, comunque, del danno non patrimoniale inteso in senso ampio ed onnicomprensivo.

Art.15. In relazione ai destinatari diretti dell'intervento, cioè i lavoratori, non si ravvisano svantaggi dell'opzione prescelta. Essa può avere conseguenze negative per i fondi pensione relativamente meno performanti, ma solo in conseguenza di scelte precise da parte dei lavoratori i quali – razionalmente – indirizzeranno i propri accantonamenti previdenziali verso le forme previdenziali che ritengono più convenienti.

I vantaggi dell'intervento riguardano invece tre aspetti distinti. In primo luogo essi andranno a beneficio dei lavoratori, che avranno maggiore possibilità di scelta e maggiore controllo dei propri accantonamenti previdenziali. In secondo luogo lo stesso mondo dei fondi pensione, sia negoziali sia aperti, avrà nel complesso vantaggi da una maggiore contendibilità, in quanto i fondi saranno spinti a professionalizzarsi e a ricercare un impiego più efficace degli *asset* gestiti. Infine, lo sviluppo della previdenza complementare è tipicamente correlato a un maggiore dinamismo dei mercati di capitali, in quanto favorisce l'emergere di investitori orientati al lungo termine e facilita la raccolta di capitali da parte delle imprese.

Art. 16-17. In relazione ai destinatari diretti dell'intervento, cioè gli operatori dei servizi di comunicazione e la loro clientela, non si ravvisano svantaggi dell'opzione prescelta. Essa può avere conseguenze negative per gli operatori più inefficienti i quali vedranno più facilmente perdere la loro clientela a favore degli operatori più competitivi.

I vantaggi dell'intervento impattano in primo luogo sul beneficio della clientela dei servizi oggetto degli articoli, che avrà maggiore possibilità di scelta e maggiore facilità di migrare da un operatore ad un altro. In secondo luogo, la medesima clientela avrà più consapevolezza dei costi totali derivanti dall'adesione ad un contratto o ad una promozione. Infine, le misure previste provocheranno una riduzione dei prezzi con una più ampia scelta dei servizi offerti, a causa della maggior concorrenza.

Art.18. L'operazione può presentare un impatto negativo, seppure modesto, per Poste Italiane, in quanto un'area di *business* precedentemente sottoposta a riserva di legge diventerà contendibile. E' rilevante tuttavia sottolineare che l'impatto sarà limitato: i ricavi riconducibili al recapito degli atti giudiziari e delle assicurate sono stati pari, nel 2013, a 233 milioni di euro, su un totale dei ricavi del gruppo Poste Italiane pari a 22.822 milioni nello stesso esercizio. Di conseguenza, si può presumere che i ricavi derivanti dal solo recapito degli atti giudiziari siano inferiori a meno dell'1% del totale.

L'eliminazione delle riserva postale presenta, altresì, una serie di vantaggi. Ne guadagnerebbe anzitutto la coerenza della disciplina del settore, che sarebbe pienamente allineata a quanto previsto dal quadro normativo europeo non prevedendo più alcuna area di riserva. Rendendosi contendibile questa parte del *business*, si attiverrebbero una molteplicità di offerte private, a tutto

vantaggio della competitività del settore. Infine le Pubbliche Amministrazioni potrebbero realizzare significativi risparmi mettendo a gara il servizio di recapito degli atti giudiziari.

Artt.19-21. Il superamento dell'attuale meccanismo di maggior tutela non presenta di per sé particolari svantaggi. E' tuttavia essenziale garantire che la transizione alla liberalizzazione del mercato *retail* dell'energia avvenga in condizioni tali da prevenire comportamenti opportunistici da parte degli operatori, e che tutti gli elementi che inibiscono la piena mobilità della domanda siano rimossi. A questo scopo è finalizzata la previsione che rimanda a un successivo atto Mise, che dovrà in particolare garantire che l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, nella sua autonomia, dia seguito alle politiche già avviate o in corso di adozione in tempo utile rispetto alla scadenza del 1 gennaio 2018.

Art.22. Trattandosi di un intervento volto a garantire la coerenza delle norme nazionali e regionali col quadro concorrenziale non si ravvisano elementi di svantaggio.

Art. 23-25: Avuto riguardo agli interventi nel settore della trasparenza e della mobilità della clientela degli istituti bancari, non sono individuabili svantaggi per i destinatari diretti ed indiretti interessati dalle norme. Peraltro, con riferimento specifico all'art. 24, l'intervento è in linea con la direttiva 2014/92/UE.

Art. 26-27: Non si ravvisano effetti negativi per i consumatori ma probabili vantaggi derivanti dalla riduzione dei prezzi delle prestazioni dovuti all'ampliamento delle dinamiche concorrenziali nei servizi professionali di riferimento. Per i professionisti interessati, avvocati e notai, i vantaggi e gli svantaggi sono proporzionali alla capacità di cogliere le opportunità aperte dalle misure proposte dall'intervento regolatorio.

Art. 28: Non si ravvisano effetti negativi per i consumatori. La scelta di affidare comunque a soggetti titolati nell'ambito giuridico (avvocati) garantisce il cliente. Ancor di più garantisce l'obbligo contenuto nel capoverso finale, della copertura assicurativa per responsabilità civile professionale in misura doppia al valore oggetto dell'atto. I vantaggi sono soprattutto in termini di risparmio. Per gli avvocati si evidenziano vantaggi per un possibile aumento della clientela derivante dalla facoltà introdotta mentre per i notai potrebbero essere rilevati svantaggi in caso di mantenimento di identiche prestazioni a costi più elevati, tali da indurre la clientela a preferire l'opzione introdotta dalla misura.

Art. 29: Non si ravvisano svantaggi. I vantaggi per le imprese sono relativi ai minori costi da sostenere per la redazione dell'atto costitutivo della Srl semplificata. Il sistema di recezione degli statuti standard così elaborati (presso il Registro delle imprese) non subisce impatti amministrativi negativi, in quanto non muta la propria attività di verifica, risultando ascritta allo standard quella di legalità sostanziale.

Art. 30: Non si ravvisano svantaggi per le imprese. I vantaggi immediati sono in termini economici per risparmi e notevole riduzione dei tempi necessari per espletare gli adempimenti già esistenti.

Art. 31: Non si rilevano svantaggi per i destinatari, le società di ingegneria, che dall'intervento interpretativo deriveranno il vantaggio di eliminare i potenziali contenziosi in materia.

Art. 32: Non esistono svantaggi di lungo termine. Nel breve termine la norma può comportare dei modesti costi di aggiustamento per gli attuali proprietari delle farmacie.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Art. 2 – 14: Con riferimento agli interventi in materia assicurativa gli effetti, al momento non stimabili, sulle MPMI sono collegati alla riduzione degli oneri assicurativi, corrispondente alla prospettata diminuzione dei premi di polizza pagati dalle imprese per le auto aziendali, a parità di diritti tutelati. Le opzioni prescelte, infatti, garantiscono alle imprese di assicurazione, nel rispetto della libertà tariffaria, l'utilizzo facoltativo di una serie di strumenti contrattuali in grado di ridurre

il rischio frodi nelle aree e nei contesti a maggior rischio, favorendo così la riduzione dei costi legati all'accertamento dei danni e alla liquidazione dei risarcimenti (tra gli altri, risarcimento in forma specifica, utilizzo delle cd. scatole nere anche a fini processuali e divieto di cessione del credito assicurativo).

Viene, ancora, migliorata la normativa in materia di preventivazione in sede precontrattuale, attraverso l'utilizzo delle risorse web e la riduzione degli oneri burocratici, la fruibilità dei sistemi di *alert* antifrode, attraverso l'utilizzo dell'archivio informatico antifrode in via di costituzione presso l'IVASS, combattuta la pratica dei cd. "testimoni di comodo" nei giudizi risarcitori in caso di sinistro per danni a cose, contribuendo alla più ampia strategia di lotta alle frodi in assicurazione.

Art. 15: Non si rilevano effetti sulle MPMI.

Art. 16-17: Gli effetti individuabili, ma non stimabili, sulle MPMI sono relativi ad una possibile riduzione dei costi per i servizi di comunicazione, in ragione della maggiore trasparenza, semplicità e velocità introdotta per favorire la mobilità della clientela.

Art. 18: non si ravvisano particolari effetti derivanti dall'introduzione della norma sulle MPMI. E' possibile che alcune Pmi intendano specializzarsi nel recapito degli atti giudiziari, fermi restando i requisiti imposti dalla legge di garanzia sulla qualità del servizio, nel qual caso potrebbero aprirsi opportunità di crescita e sviluppo per le aziende interessate.

Art. 19-21: Il superamento della maggior tutela nell'ambito del gas non ha alcun effetto diretto sulle Pmi consumatrici in quanto riguarda solo le famiglie.

Il superamento della maggior tutela nell'ambito dell'energia elettrica può mettere nuove opportunità di risparmio o di customizzazione del servizio a favore delle Pmi attualmente coperte dalla disciplina transitoria che verrà a cessare a decorrere dal 1 gennaio 2018.

Viceversa, la transizione al regime di piena liberalizzazione, favorendo una maggiore mobilità della domanda, può aprire nuove opportunità di *business* per le Pmi attive nella vendita di energia elettrica e gas.

Art. 22: La norma può favorire l'ingresso sul mercato di nuovi soggetti, incluse le MPMI.

Art. 23-25: Gli effetti sulle MPMI sono dovuti al miglioramento delle misure di trasparenza per l'area di intervento, attraverso la fissazione dei costi delle chiamate ai servizi di assistenza ai clienti, le maggiori possibilità di confronto tra i prodotti finanziari, e il potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie ai contratti di finanziamento e mutui.

Art. 26 – 27: gli effetti individuabili sulle MPMI riguardano la possibile riduzione dei prezzi delle prestazioni dovuta all'ampliamento delle dinamiche concorrenziali nei servizi professionali di riferimento.

Art. 28: gli effetti individuabili sulle MPMI riguardano il risparmio degli oneri professionali sulle prestazioni collegate al passaggio di proprietà di beni immobili ad uso non abitativo, per all'ampliamento delle dinamiche concorrenziali nell'area di riferimento.

Art. 29: La disciplina sulla Srl semplificata riguarda le micro, piccole e medie imprese e gli effetti dell'opzione sulle MPMI sono la semplificazione procedurale e la riduzione dei costi per la redazione dell'atto costitutivo di tale tipologia di società;

Art. 30: Gli effetti sulle MPMI riguardano i risparmi in termini di tempo e di costi collegati alla sottoscrizione digitale di atti societari.

Art. 31: gli effetti positivi, derivanti dalla riduzione del contenzioso, ricadono sulle società di ingegneria con dimensione di MPMI

Art. 32: Gli effetti sulle MPMI consistono nella maggiore patrimonializzazione offerta dall'opzione di intervento per i nuovi assetti societari resi possibili nel settore delle farmacie.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non risultano introdotti o eliminati oneri informativi a carico di cittadini e imprese.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

A livello generale, le modifiche che saranno apportate a livello parlamentare sul disegno di legge proposto potrebbero incidere sull'attuazione delle misure introdotte. Si ritiene, inoltre, che un fattore incidente sull'attuazione dell'intervento potranno essere le forme di pubblicità che verranno adottate per divulgare il contenuto delle singole misure dell'intervento. La maggiore o minore efficacia di tale comunicazione potrà, infatti, sviluppare più o meno pienamente gli effetti sperati, inducendo, sul lato della domanda, i consumatori a spingere con il loro comportamento sulla dinamiche concorrenziali.

A livello di articoli:

Art. 2 – 15: Non sussistono condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione della disciplina introdotta con il decreto, anche avuto riguardo al settore assicurativo. Le modifiche connesse all'attività di vigilanza, pur producendo un impatto minimo sull'organizzazione dell'IVASS è ampiamente bilanciata dalla possibilità, per l'Istituto, di gestire la propria dotazione organica e le relative risorse, ad invarianza di spese.

Art. 16-18. Non si ravvisano fattori esterni in grado di incidere sulla corretta attuazione della disciplina introdotta con il disegno di legge.

Artt.19-21. Il principale fattore esogeno rilevante è da ricondursi da un lato alle scelte che verranno compiute in sede di implementazione dall'altro nell'evoluzione del quadro regolatorio generale del settore elettrico e del gas (sia nazionale sia europeo), dall'altro ancora, all'efficacia dei provvedimenti che sono e saranno adottati dall'Aeegsi.

Art.22-32 Non si ravvisano fattori esterni in grado di incidere sull'attuazione sull'intervento proposto.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

La teoria economica è concorde nell'affermare che la pressione della concorrenza, incentivando la corretta allocazione delle risorse sia all'interno della singola impresa (tramite la mobilità dei fattori lavoro e capitale), sia nel mercato (tramite l'entrata e l'uscita delle imprese), favorisce l'efficienza produttiva e allocativa in un contesto statico e ha effetti positivi, in termini di minori costi, sui settori a valle.

Tuttavia, affinché questi meccanismi possano funzionare al meglio, devono verificarsi condizioni molto stringenti: elevato numero di agenti, o almeno, assenza di barriere all'entrata e all'uscita, informazione perfetta e simmetrica, perfetta mobilità dei fattori produttivi, assenza di costi di transazione, completezza dei mercati e assenza di esternalità e beni pubblici.

La regolamentazione dei mercati - Quando le condizioni per un corretto funzionamento del mercato vengono meno, in particolare in presenza di asimmetrie informative (come nella fornitura di alcuni servizi professionali) e di monopoli naturali (come nei servizi a rete), è necessario

regolamentare il comportamento degli agenti. L'intensità e gli strumenti desiderabili della regolazione variano a seconda della natura del fallimento del mercato. In presenza di asimmetrie informative tra il fornitore del servizio e il cliente (ad esempio rispetto alla qualità del servizio) la regolamentazione può assumere diverse forme: barriere all'entrata e tariffe minime possono contribuire a garantire un livello minimo di qualità del servizio; la presenza di organismi di controllo sull'attività svolta – purché godano di incentivi adeguati – può fornire sia tutela ai clienti contro eventuali negligenze o frodi, sia una migliore informazione volta a ridurre le asimmetrie informative; vincoli al valore massimo delle tariffe possono limitare gli incentivi per il fornitore a offrire servizi in eccesso rispetto agli effettivi bisogni dei clienti.

In settori con caratteristiche di monopolio naturale, la regolamentazione può assumere forme via via più invasive a seconda di quanto significativi siano i fallimenti del mercato (la rilevanza della rete e la difficoltà di definire contrattualmente gli obblighi del gestore) e di quali e quanto rilevanti siano le eventuali esigenze di servizio universale. In alcuni contesti la concorrenza "per" il mercato è la soluzione più efficiente, con i potenziali produttori che competono per il diritto di esclusiva sulla gestione del servizio (purché valgano alcune condizioni sul numero dei partecipanti potenziali, sulle informazioni di cui dispongono, sulla loro capacità finanziaria); in altri può essere più efficiente un monopolio regolato; in altri ancora solo la proprietà pubblica consente di tenere adeguatamente conto di tutte le esternalità. Anche ove la concorrenza "per" il mercato sia la soluzione desiderabile, è indispensabile un'efficace regolamentazione affinché siano assicurati meccanismi di gara che producano incentivi corretti, contratti efficienti con i produttori e monitoraggio *ex-post* sui loro comportamenti. Essa dovrà garantire da un lato che i produttori non siano espropriati *ex-post* delle rendite attese, dall'altro che non siano in grado di "catturare" chi mette a bando il servizio da realizzare.

A livello complessivo, le misure introdotte dall'intervento incidono positivamente sul corretto funzionamento concorrenziale dei mercati di riferimento ed aumentano il livello competitivo del Paese per le dinamiche introdotte sugli operatori di mercato, sul lato dell'offerta. Le spinte competitive che ne deriveranno, se adeguatamente promosse anche sul lato della domanda (consumatori), possono comportare diminuzione delle tariffe e minori costi con conseguenze positive per la competitività del sistema produttivo.

Con riferimento ai singoli articoli, si delineano, nel seguito gli aspetti in esame:

Art. 2 – 14: L'intervento normativo, in linea con la segnalazione dell'Antitrust, incide positivamente sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato assicurativo.

Art. 15. L'intervento proposto è finalizzato a garantire piena mobilità della domanda e dell'offerta e pertanto è del tutto coerente con un approccio pro-concorrenziale.

Art. 16-17: La maggior trasparenza e la maggiore mobilità della domanda sono modifiche pro concorrenziali nei mercati di riferimento.

Art. 18: L'eliminazione della riserva legale su una parte del *business* ha finalità strettamente pro-concorrenziali, con possibilità di entrata di nuovi *players* di mercato

Art. 19-21: La presenza di offerte standard ha potenziali effetti anti-concorrenziali. Da un lato essa può favorire l'addensamento di offerte attorno a un valore *benchmark*, come argomentato da Acer nel suo "Market Monitoring Report 2014". Dall'altro può generare la percezione di una maggiore sicurezza da parte del consumatore, disincentivandolo dalla ricerca di offerte più convenienti. Di conseguenza il superamento della maggior tutela è perfettamente coerente con la finalità della promozione della concorrenza, come evidenziato da AGCM, a patto che contestualmente vengano eliminate le residue barriere al corretto funzionamento del mercato e in

particolare alla mobilità della domanda. Tale esigenza si riflette, nel testo proposto, nel rimando a un decreto attuativo per disciplinare gli aspetti ancora non pienamente soddisfacenti nell'attuale assetto di mercato, con particolare riferimento all'informazione al cliente, al *brand unbundling*, all'efficacia e trasparenza delle procedure di *switching*, ecc.

Art.22. L'articolo implica la rimozione di una barriera all'ingresso e pertanto integra perfettamente le esigenze di promozione della concorrenza.

Art. 23-25: la maggior trasparenza e la maggiore mobilità della domanda dei servizi bancari rappresentano modifiche pro concorrenziali nel mercato di riferimento.

Art. 26-27: la riduzione di restrizioni concorrenziali dell'attività notarile e della professione forense presenti nei due ambiti professionali, con particolare riferimento alle limitazioni territoriali, comporta un ampliamento delle dinamiche concorrenziali nel mercato di riferimento, con nuovi entranti e con possibili riduzioni in termini di tariffe.

Art. 29: La concorrenza nella scelta del modello di avvio della società tra atto notarile e standard rappresenta oltre ad un dato positivo, intrinseco nella norma, anche una spinta alla nascita di nuove imprese, che pur nella logica di selezione di mercato, saranno destinate a rinnovare e incrementare la competitività del Paese.

Art. 30: La concorrenza nella scelta del modello di cessione tra atto notarile, ausilio del commercialista e standard rappresenta oltre ad un dato positivo, intrinseco nella norma, anche un risparmio reinvestibile nella produzione.

Art. 31: Nell'eliminare dubbi interpretativi sulla normativa di riferimento si consente alle società di *engineering* di concludere i contratti in corso di esecuzione soggetti alla disciplina ante 2012, in equilibrio concorrenziale.

Art. 32: L'articolo consente una differenziazione organizzativa e dei costi di produzione, e quindi è destinata a produrre effetti pro-concorrenziali. Gli eventuali effetti negativi, come la teorica possibilità di creazione di posizioni dominanti sul mercato rilevante, possono essere sicuramente scongiurati dalla puntuale applicazione dell'esistente disciplina della concorrenza, in particolare – laddove necessario – attraverso interventi puntuali dell'AGCM.

SEZIONE 7 - MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono le Istituzioni e le Autorità di vigilanza, laddove previste specifiche disposizioni attuative.

Si riportano, nel seguito, in relazione agli articoli dell'intervento, i soggetti responsabili dell'attuazione o della vigilanza:

Art. 2-14: per il settore assicurativo sono responsabili, con funzioni di vigilanza, il Ministero dello sviluppo economico e l'IVASS oltre che, eventualmente, l'Antitrust, e gli operatori di mercato chiamati ad attuare le prescrizioni normative.

Art.15: La norma, di diretta applicazione, è attuata dai Fondi pensione.

Art. 16: L'articolo estende l'ambito di controllo del regolatore di settore, AGCOM, sulle disposizioni in questione.

Art. 17: Il soggetto responsabile dell'attuazione della norma è il Ministero dell'Interno che, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, deve adottare un decreto di attuazione.

Art.18: La disposizione prevede che l'Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale -AGCOM determini, sentito il Ministero della Giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali. A livello attuativo, inoltre, rileva l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di affidare tramite gara il servizio di recapito degli atti giudiziari e delle notifiche di sanzione, coerentemente con la disciplina generale del *public procurement*.

Artt.19-21: L'applicazione della norma è demandata a un decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Art.22: La disposizione è di diretta applicazione.

Art. 23: La disposizione, di diretta applicazione, prevede il controllo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 24: il soggetto responsabile è il Ministero dell'economia, che, con decreto di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, individua le modalità attuative.

Art. 25. La misura è di diretta applicazione, con poteri sanzionatori da parte dell'IVASS a carico delle banche, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.

Art. 26-29: le disposizioni sono di diretta applicazione.

Art. 30: Sono previsti un modello standard tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e un modello standard tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico oltre ad una modulistica di accreditamento dei soggetti intermediari presso le CCIAA approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Art.31-32: le disposizioni sono di diretta attuazione.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento).

All'applicazione della disciplina recata dal provvedimento normativa verrà data pubblicità tramite la pubblicazione del provvedimento sui siti internet delle istituzioni interessate e a vario titolo coinvolte, nonché con apposite comunicazioni ai destinatari della normativa di riferimento.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il monitoraggio dell'intervento regolatorio sarà curato dai Soggetti istituzionali competenti nelle aree omogenee di regolazione, sulla base prevalente degli indicatori evidenziati nella sezione 1 – lettera C).

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio. Non sono previsti specifici meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Un primo efficace riscontro dell'idoneità delle misure proposte nell'intervento regolatorio sarà costituito dall'analisi dei dati risultanti dall'elaborazione degli indicatori elencati nella sezione 1 – lettera C) per area omogenea di regolazione.

SEZIONE 8 - RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

Sezione non dovuta

DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I

FINALITÀ

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.

CAPO II

ASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE

ART. 2.

(Obbligo a contrarre).

1. Il comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« 1. Le imprese di assicurazione stabiliscono preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe relative all'assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

1-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare le proposte che sono loro presentate secondo le condizioni e le tariffe di cui al comma 1, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa.

1-ter. Qualora dalla verifica, effettuata anche mediante consultazione delle banche di dati di settore e dell'archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, risulti che le informazioni fornite dal contraente non siano corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate ».

2. Ai commi *1-bis* e *1-ter* dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: « di cui al comma 1 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ».

ART. 3.

(Trasparenza e risparmi in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore).

1. Dopo l'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:

« ART. 132-bis. — *(Obblighi informativi degli intermediari).* — 1. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatarî relativamente al contratto base previsto dall'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.

2. Al fine di cui al comma 1, gli intermediari forniscono l'indicazione dei premi offerti dalle imprese di assicurazione mediante collegamento telematico al preventivatore consultabile nei siti *inter-*

net dell'IVASS e del Ministero dello sviluppo economico e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei.

3. L'IVASS adotta disposizioni attuative in modo da garantire l'accesso e la risposta per via telematica, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli.

4. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo in favore dell'assicurato.

ART. 132-ter. — (*Sconti obbligatori*). — 1.
In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato:

a) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione;

b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato

nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore;

d) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione rinunciano, in deroga alle disposizioni del libro quarto, titolo I, capo V, del codice civile, alla cedibilità del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti senza il consenso dell'assicuratore tenuto al risarcimento;

e) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione esercitano, in alternativa al risarcimento per equivalente, la facoltà di ricevere un risarcimento in forma specifica di danni a cose, in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. La garanzia di cui alla presente lettera è prestata in ogni caso per i contratti di assicurazione di veicoli o natanti nuovi alla prima immatricolazione;

f) qualora non si applichi quanto previsto dalla lettera *e)*, nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione si impegnano ad accettare un risarcimento per equivalente pari a quanto previsto nella comunicazione di cui al comma 4, fornendo, in caso di sinistro, informazioni relativamente al soggetto che procederà alla riparazione e stabilendo un termine massimo per consentire all'impresa di assicurazione di verificare la stima dell'ammontare del danno prima che le riparazioni siano effettuate.

2. In sede di emissione del preventivo, le imprese di assicurazione evidenziano, per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, l'ammontare dello sconto praticato in caso di accettazione da parte del contraente.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, la riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione è superiore agli eventuali costi di installazione, disin-

stallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sostenuti direttamente dall'assicurato. Tale riduzione del premio si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.

4. L'impresa di assicurazione che offre al contraente la facoltà di cui al comma 1, lettera e), comunica all'IVASS, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di una nuova tariffa, l'entità della riduzione del premio prevista. Nella medesima comunicazione, l'impresa di assicurazione identifica la tipologia di veicoli e gli ambiti territoriali nei quali offre tale facoltà a tutti i contraenti e dimostra l'adeguatezza della propria rete di riparatori convenzionati, in termini sia di copertura territoriale sia di congruità operativa e assistenziale».

ART. 4.

(Trasparenza delle variazioni del premio).

1. Al comma 1 dell'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, le parole: « La predetta variazione in diminuzione del premio » sono sostituite dalle seguenti: « La predetta variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da indicare in valore assoluto e in percentuale all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo, ».

ART. 5.

(Misure relative all'assegnazione delle classi di merito).

1. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis, dopo le parole: « non può assegnare al contratto una

classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato » sono aggiunte le seguenti: « e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto »;

b) al comma 4-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati. »;

c) dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

« 4-ter.1. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l'assicurato accetti l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-ter, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati ».

ART. 6.

(Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose).

1. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve essere comunicata entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro prevista dall'articolo 143 e deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle auto-

rità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.

3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma *3-bis*. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma *3-bis* nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.

3-quater. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare ».

ART. 7.

(Risarcimento del danno non patrimoniale).

1. L'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

« ART. 138. — *(Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella

unica per tutto il territorio della Repubblica:

a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;

b) del valore pecuniario da attribuire a ciascun punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

2. La tabella unica nazionale è redatta secondo i seguenti principi e criteri:

a) agli effetti della tabella, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;

b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;

c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;

d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;

e) il danno non patrimoniale temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, fermi restando gli aggiornamenti annuali di cui al comma 4, è pari a quello previsto dalla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 139.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 40 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.

4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT ».

2. Fino al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come sostituito dal presente articolo, è adottato secondo la disciplina vigente prima della medesima data di entrata in vigore.

3. L'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 139. — (*Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità*) — 1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale

in relazione a ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a 795,91 euro;

b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

2. Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Con-

siglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni dell'integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.

5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.

6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera *a*), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1 e per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3 ».

ART. 8.

(Valore probatorio delle cosiddette « scatole nere » e di altri dispositivi elettronici).

1. Dopo l'articolo 145 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

« ART. 145-bis. — *(Valore probatorio delle cosiddette "scatole nere" e di altri dispositivi elettronici).* — 1. Quando uno dei

veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere *b*) e *c*), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.

2. L'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera *b*), anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito denominati "*provider* di telematica assicurativa", i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello *standard* tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione.

3. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici nonché delle apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare tale meccanismo, o di portabilità tra diversi *provider* di telematica assicurativa, sono determinate dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. Gli operatori rispondono

del funzionamento ai fini dell'interoperabilità.

4. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o del *provider* di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo.

5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonché ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalità di determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità.

6. È fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente da parte dell'assicurato, la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali ».

ART. 9.

(Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative).

1. Il quinto periodo del comma 2-*bis* dell'articolo 148 del codice delle assicura-

zioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dai seguenti: « La medesima procedura si applica anche in presenza di altri indicatori di frode acquisiti dall'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del presente codice o emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente. Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Resta salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o di denuncia. ».

ART. 10.

*(Trasparenza delle procedure
di risarcimento).*

1. Dopo l'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

« ART. 149-bis. — *(Trasparenza delle procedure di risarcimento).* — 1. In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che ha eseguito le riparazioni.

2. Nei casi in cui l'assicurato ha accettato di esercitare la facoltà di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera e), il danneggiato diverso dall'assicurato può co-

munque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa di autoriparazione convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuandone una diversa. Le somme conseguentemente dovute a titolo di risarcimento sono versate alle imprese che hanno svolto l'attività di autoriparazione, previa presentazione di fattura. In assenza di riparazione, le somme dovute a titolo di risarcimento sono versate direttamente al danneggiato diverso dall'assicurato, nei limiti dei costi di riparazione preventivati dalle imprese in convenzione. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene; in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato incrementato delle eventuali spese di demolizione e di immatricolazione di un altro veicolo ».

ART. 11.

(Allineamento della durata delle assicurazioni a copertura dei rischi accessori alla durata dell'assicurazione a copertura del rischio principale).

1. All'articolo 170-*bis* del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-bis.* La risoluzione di cui al comma 1 si applica, a richiesta dell'assicurato, anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori ».

ART. 12.

(Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale).

1. Alla lettera *e*) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011,

n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura ».

ART. 13.

*(Interventi di coordinamento
in materia assicurativa).*

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati.

2. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 128, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *b-bis*) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, un importo minimo di copertura pari a euro 10.000.000 per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a euro 1.000.000 per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati »;

b) all'articolo 135, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri gestiti, compresi i

sinistri gestiti in qualità di impresa designata ai sensi dell'articolo 286, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dall'IVASS. Al medesimo adempimento sono tenute le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea ammesse a operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento e abilitate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica »;

c) all'articolo 285, comma 4, le parole: « la misura del contributo » sono sostituite dalle seguenti: « le modalità di fissazione annuale della misura del contributo »;

d) all'articolo 287, commi 1 e 2, le parole: « all'impresa designata ed alla CONSAP » sono sostituite dalle seguenti: « all'impresa designata, inviandone contestualmente copia alla CONSAP »;

e) all'articolo 303, comma 4, le parole: « la misura del contributo, nel limite massimo del cinque per cento del premio imponibile » sono sostituite dalle seguenti: « le modalità di fissazione annuale della misura del contributo, nel limite massimo del quindici per cento del premio imponibile »;

f) l'articolo 316 è sostituito dal seguente:

« ART. 316. — (*Obblighi di comunicazione*). — 1. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all'articolo 135, comma 2, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquantamila ».

3. I massimali di cui all'articolo 128, comma 1, lettera *b-bis*), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,

n. 209, introdotto dalla lettera *a*) del comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sono raddoppiati a decorrere dal 1° gennaio 2017.

4. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« *1-bis*. L'IVASS definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute. L'IVASS procede alla revisione del criterio di cui al periodo precedente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, qualora lo stesso non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi »;

b) all'articolo 32, il comma 3-*quater* è abrogato;

c) all'articolo 34, i commi 1 e 2 sono abrogati.

5. Al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, » sono inserite le seguenti: « con il casellario giudiziale istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, »;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e la facoltà di consultazione dell'archivio in fase di assunzione del rischio al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite dal contraente ».

ART. 14.

(Poteri dell'IVASS per l'applicazione delle norme introdotte).

1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) esercita poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione in fase di offerta contrattuale. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è dato conto specificamente dell'esito dell'attività svolta in relazione alle disposizioni di cui al periodo precedente.

2. Il comma 4 dell'articolo 328 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

« 4. Le sanzioni inflitte in applicazione dell'articolo 145-*bis* e del capo III del presente titolo sono versate alla CONSAP Spa – Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada ».

3. L'IVASS, d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, monitora le variazioni dei premi assicurativi offerti al consumatore nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'attuazione del presente capo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 15.

(Portabilità dei fondi pensione).

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-*bis*. Le fonti istitutive delle forme

pensionistiche complementari collettive di cui al comma 1 del presente articolo e quelle di cui all'articolo 20, aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della contribuzione definita, possono prevedere l'adesione collettiva o individuale anche di soggetti aderenti a una o più categorie di cui all'articolo 2, comma 1 »;

b) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo massimo di dieci anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza »;

c) all'articolo 14:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6 »;

2) al comma 6, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro. ».

CAPO III

COMUNICAZIONI

ART. 16.

(Eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche).

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso, le spese e ogni altro onere comunque denominato relativi al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore sono commisurati al valore del contratto e comunque resi noti al consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, nonché comunicati, in via generale, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica. »;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« *3-bis.* Le modalità utilizzabili dal soggetto contraente che intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché in caso di cambio di gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell'attivazione o dell'adesione al contratto.

3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, ove comprenda offerte promozionali, non può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, terzo periodo, e comunque l'eventuale penale deve essere equa e proporzionata al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.

3-quater. È fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo »;

c) al comma 4:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e del comma 3-*quater* »;

2) al secondo periodo, le parole: « commi 1, 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 2, 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* ».

ART. 17.

(Semplificazione delle procedure di identificazione per la portabilità).

1. Al fine di semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste misure per l'identificazione in via indiretta del cliente, anche utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale previsto dall'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, in modo da consentire che la richiesta di migrazione e tutte le operazioni ad essa connesse possano essere svolte per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO IV

SERVIZI POSTALI

ART. 18.

(Apertura al mercato della comunicazione a mezzo della posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 14, lettera b), le parole: « e dei proventi per i servizi

affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4 » sono soppresse a decorrere dal 10 giugno 2016;

b) l'articolo 4 è abrogato a decorrere dal 10 giugno 2016;

c) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi. »;

d) all'articolo 10, comma 1, le parole: « e dai servizi in esclusiva di cui all'articolo 4 » sono soppresse a decorrere dal 10 giugno 2016;

e) l'articolo 21, comma 3, è abrogato a decorrere dal 10 giugno 2016.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, lettera *u-quater*), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, comma 2, determina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 261 del 1999, e successive modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui al medesimo articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 261 del 1999, introdotto dal comma 1 del presente articolo; con la stessa modalità l'Autorità determina i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi.

CAPO V

ENERGIA

ART. 19.

(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, è soppresso.

ART. 20.

(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è abrogato.

ART. 21.

(Attuazione della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica e del gas).

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono adottate le disposizioni per l'attuazione di quanto disposto dagli articoli 19 e 20, con particolare riferimento al monitoraggio dei prezzi nella fase precedente e successiva alla cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, alla garanzia di piena informazione del consumatore in merito alla piena apertura del mercato, alle misure di contrasto della morosità, alla separazione delle politiche di comunicazione del marchio tra imprese verticalmente integrate, nonché alle ulteriori misure volte a facilitare la mobilità dei clienti e a garantire l'efficacia, l'efficienza, la trasparenza e la puntualità delle operazioni di *switching* e di fatturazione.

ART. 22.

(Concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione).

1. Al comma 17 dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: « , se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo » sono soppresse.

CAPO VI

SERVIZI BANCARI

ART. 23.

(Costo delle chiamate telefoniche ai servizi di assistenza ai clienti).

1. Gli istituti bancari e le società di carte di credito assicurano che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente comma.

ART. 24.

(Strumenti per favorire il confronto tra servizi bancari).

1. In conformità con la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i prodotti

bancari più diffusi tra la clientela per i quali è assicurata la possibilità di confrontare le spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito *internet*.

2. Il decreto di cui al comma 1 individua altresì le modalità e i termini secondo i quali i prestatori dei servizi di pagamento provvedono a fornire i dati necessari alla comparazione e definisce le modalità per la pubblicazione nel sito *internet*, nonché i relativi aggiornamenti periodici.

3. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 25.

(Potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e a mutui).

1. All'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: « sulla vita » sono sostituite dalle seguenti: « , ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia contestuale all'erogazione del mutuo o del credito »;

2) al secondo periodo, le parole: « sulla vita » sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Nei casi di cui al comma 1, la mancata presentazione dei due preventivi comporta l'irrogazione da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), a carico delle medesime banche e dei medesimi istituti di credito e intermediari finanziari, di una sanzione in misura pari a quanto stabilito dall'articolo 324 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 »;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. In ogni caso, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della possibilità prevista dal medesimo comma 1 di reperire sul mercato la polizza richiesta. In caso di offerta di polizza assicurativa emessa da società appartenente al medesimo gruppo, fatto salvo quanto disposto dal citato comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo, in caso di polizza non abbinata a un prodotto finanziario ».

CAPO VII

SERVIZI PROFESSIONALI

ART. 26.

(Misure per la concorrenza nella professione forense).

1. Al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 3, il quarto periodo è soppresso;

2) il comma 4 è abrogato;

3) al comma 6, le parole: « ai commi 4 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 5 »;

b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. — (*Esercizio della professione forense in forma societaria*). — 1. L'esercizio della professione forense in

forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società.

2. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente.

3. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.

4. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza »;

c) l'articolo 5 è abrogato;

d) all'articolo 13, comma 5, le parole: « a richiesta » sono soppresse.

ART. 27.

(Misure per la concorrenza nel notariato).

1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1:

1) la parola: « corrispondano » è sostituita dalla seguente: « corrisponda »;

2) le parole: « ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali » sono soppresse;

b) all'articolo 26, secondo comma, le parole: « in tutto il territorio del distretto della Corte d'Appello in cui trovansi la sua sede notarile » sono sostituite dalle seguenti: « in tutto il territorio della regione in cui si trova la sede assegnatagli, ovvero in tutto il distretto della corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni »;

c) all'articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Egli non può esercitarlo fuori del territorio indicato dal secondo comma dell'articolo 26 »;

d) all'articolo 147, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) si serve dell'opera di procacciatori di clienti o di pubblicità non conforme ai principi stabiliti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 ».

ART. 28.

(Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili adibiti ad uso non abitativo).

1. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili adibiti ad uso non abitativo, come individuati dall'articolo 812 del codice civile, di valore catastale, determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro, non superiore a 100.000 euro, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata dagli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di copertura assicurativa per importo pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto. La scrittura privata autenticata dagli avvocati abilitati al patrocinio costituisce titolo per la trascrizione, ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile.

2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono posti a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria.

3. Gli avvocati che autenticano gli atti e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono obbligati a richiedere la registrazione, a presentare le note di trascrizione e di iscrizione e le domande di annotazione e di voltura catastale relative ai medesimi

atti e dichiarazioni nonché alla liquidazione e al pagamento delle relative imposte utilizzando le modalità telematiche. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, ai cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione, per via telematica, degli adempimenti di cui al comma 3.

ART. 29.

(Modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata).

1. All'articolo 2463-*bis* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: « deve essere redatto per atto pubblico » sono inserite le seguenti: « o per scrittura privata »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se l'atto costitutivo è redatto per scrittura privata, gli amministratori, entro venti giorni, devono depositarlo per la sua iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329, numero 3) ».

ART. 30.

(Sottoscrizione digitale di taluni atti).

1. I contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali di società a responsabilità limitata e la costituzione sulle stesse di diritti parziali sono redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero con le modalità di cui

all'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, oppure, anche in deroga all'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, per atto firmato digitalmente, ai sensi dell'articolo 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dalle parti del contratto e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso un modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

2. In deroga all'articolo 31, commi 2 e seguenti, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli atti, le denunce e le comunicazioni per i quali il codice civile o le altre leggi non prevedono l'obbligo dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ivi compresi gli atti di costituzione, modifica e scioglimento delle società semplici, sono firmati digitalmente ai sensi dell'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese.

3. Il soggetto obbligato può avvalersi dell'assistenza di un intermediario cui conferire il potere di rappresentanza all'esecuzione dell'adempimento, attraverso il modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sottoscritto digitalmente dal rappresentato e allegato alla domanda.

4. L'atto di rappresentanza di cui al comma 3 può essere rilasciato a tutti i soggetti intermediari, professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie di affari e di disbrigo di pratiche, comunque denominati, accreditati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) presso cui effettuano l'adempimento, tramite il modello di ac-

credito approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

5. Per ottenere l'accreditamento necessario ai sensi del comma 4 i soggetti richiedenti non devono essere interdetti, inabilitati o condannati per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni. In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, dalla persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 86, commi 2 e 5, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Le agenzie per le imprese previste dall'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, si reputano accreditate presso tutte le CCIAA che ricadono nell'ambito territoriale per il quale l'agenzia ha ottenuto l'accreditamento dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010. I soggetti che si servono dell'agenzia per le imprese rilasciano l'atto di rappresentanza in forma olografa e l'atto è conservato dall'agenzia stessa.

6. In caso di organi collegiali, qualora sia previsto che l'adempimento sia effettuato da tutti i membri del collegio, questi, con atto sottoscritto da ciascuno di essi con firma autografa, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, possono delegare qualsiasi membro del collegio all'esecuzione dell'adempimento stesso. L'atto di conferimento di rappresentanza è trasmesso, in formato ottico inalterabile, firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, a cura del delegato e trascritto nel registro delle imprese.

7. Per i contratti di cui al comma 1 del presente articolo redatti con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parti del contratto, in adempimento di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, provvedono a liquidare le imposte e a richiedere la registrazione per via telematica con contestuale pagamento telematico delle imposte. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma.

8. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 31.

*(Svolgimento di attività professionali
in forma associata).*

1. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 266 del 1997 tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del codice civile.

2. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato.

CAPO VIII

SERVIZI SANITARI

ART. 32.

(Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica).

1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata »;

b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 3, le parole: « ad uno dei soci » sono sostituite dalle seguenti: « a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni »;

d) il comma 4-bis è abrogato.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 5,80



17PDL0029970